ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

L 162

46º anno

dell'Unione europea

1º luglio 2003

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

⋆ **Decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la decisione n. 276/1999/CE che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali** 1

⋆ **Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa** 5

Regolamento (CE) n. 1153/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 9

Regolamento (CE) n. 1154/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della prima gara di cui al regolamento (CE) n. 1032/2003 11

Regolamento (CE) n. 1155/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della prima gara di cui al regolamento (CE) n. 1034/2003 13

⋆ **Regolamento (CE) n. 1156/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare** 15

⋆ **Regolamento (CE) n. 1157/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e i prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a questo regolamento** 19

⋆ **Regolamento (CE) n. 1158/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/04, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco** 24

⋆ **Regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96** 25

Prezzo: 18 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ **Regolamento (CE) n. 1160/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1898/97 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria** 35

Regolamento (CE) n. 1161/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 40

Regolamento (CE) n. 1162/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 44

Regolamento (CE) n. 1163/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 46

Regolamento (CE) n. 1164/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 49

Regolamento (CE) n. 645/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine 52

Regolamento (CE) n. 1166/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero 57

Regolamento (CE) n. 1167/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 59

Regolamento (CE) n. 1168/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali 61

Regolamento (CE) n. 1169/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica 64

Regolamento (CE) n. 1170/2003 della Commissione, del 30 luglio 2003, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato 65

Regolamento (CE) n. 1171/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso 66

Regolamento (CE) n. 1172/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali 69

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

2003/483/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 30 giugno 2003, recante misure transitorie per il controllo dei movimenti di animali delle specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica** ([1]) 72

IT

([1]) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue in 3ª pagina di copertina)

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

⋆ **Decisione 2003/484/PESC del Consiglio, del 27 giugno 2003, che applica la posizione comune 2003/280/PESC del Consiglio a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia (ICTY)** 77

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DECISIONE N. 1151/2003/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2003

che modifica la decisione n. 276/1999/CE che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([2]),

visto il parere del Comitato delle regioni ([3]),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([4]),

considerando quando segue:

(1) La decisione n. 276/1999/CE ([5]) è stata adottata per un periodo di quattro anni.

(2) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, della decisione n. 276/1999/CE, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sui risultati ottenuti, dopo due anni, nell'attuazione delle linee d'azione di cui all'allegato I di tale decisione.

(3) I risultati della valutazione sono confluiti nella documentazione di base per un seminario sull'uso più sicuro delle nuove tecnologie online, in occasione del quale esperti di spicco del settore hanno esaminato la probabile evoluzione futura dei temi trattati nel piano d'azione previsto nella decisione n. 276/1999/CE (in prosieguo: «piano d'azione») e hanno formulato raccomandazioni alla Commissione.

(4) Le nuove tecnologie on-line, i nuovi utenti e le nuove tipologie d'uso accentuano i pericoli esistenti o ne creano di nuovi e al contempo aprono un'infinità di nuove opportunità.

(5) Sia a livello nazionale che europeo bisogna garantire il coordinamento negli ambienti più sicuri su Internet. Ci dovrebbe essere un ampio decentramento grazie alla rete di punti focali nazionali e bisognerebbe incoraggiare la partecipazione di tutti i soggetti interessati, in particolare di un numero maggiore di fornitori di contenuti di diversi settori. La Commissione dovrebbe agevolare e sostenere la cooperazione europea e mondiale. È opportuno potenziare la cooperazione tra la Comunità e i paesi candidati e quelli in fase di adesione.

(6) Occorre più tempo per attuare le azioni volte a intensificare la messa in rete, conseguire gli obiettivi del piano d'azione e tener conto delle nuove tecnologie on-line.

(7) Bisogna modificare di conseguenza la dotazione finanziaria che costituisce, per l'autorità di bilancio, il principale punto di riferimento nel quadro della procedura di bilancio annuale.

(8) Occorre prevedere che la Commissione presenti una seconda relazione sui risultati ottenuti, dopo quattro anni, nell'attuazione delle linee d'azione e una relazione finale alla conclusione del piano d'azione.

(9) Occorre modificare l'elenco dei paesi candidati e di quelli in fase di adesione ammessi a partecipare, per includere Malta e la Turchia.

(10) È opportuno prorogare il piano d'azione di due anni, periodo che dovrebbe essere considerato come seconda fase. Ai fini dell'attuazione specifica della seconda fase, bisogna modificare le linee d'azione per tener conto dell'esperienza acquisita e dei risultati della relazione di valutazione.

(11) La decisione n. 276/1999/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza,

([1]) GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 6.
([2]) GU C 61 del 14.3.2003, pag. 32.
([3]) GU C 73 del 26.3.2003, pag. 34.
([4]) Parere del Parlamento europeo dell'11 marzo 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 maggio 2003.
([5]) GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 276/1999/CE è modificata come segue:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie on-line attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo, principalmente nel settore della tutela dei bambini e dei minori»;

2) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il piano d'azione ha una durata di sei anni, dal 1º gennaio 1999 al 31 dicembre 2004.»;

3) all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del piano d'azione per il periodo dal 1º gennaio 1999 al 31 dicembre 2004 è fissata in 38,3 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Una ripartizione indicativa delle spese figura nell'allegato II.»;

4) all'articolo 3, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— promozione di sistemi di autoregolamentazione da parte degli operatori del settore e di controllo dei contenuti (che si occupino ad esempio di contenuti quali la pornografia infantile o di contenuti che potrebbero comportare danni fisici o mentali o che istighino all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione, nazionalità o origine etnica),»;

5) all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Dopo due anni, dopo quattro anni e alla conclusione del piano d'azione, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, previo esame da parte del comitato di cui all'articolo 5, una relazione di valutazione sui risultati ottenuti nell'esecuzione del piano d'azione. In base a tali risultati, la Commissione può presentare proposte per correggere l'orientamento del piano d'azione»;

6) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La partecipazione al presente piano d'azione può essere estesa agli Stati dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE.»;

7) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La partecipazione al piano d'azione è estesa ai paesi candidati e a quelli in fase di adesione secondo le seguenti modalità:

a) ai paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), conformemente alle condizioni stabilite negli accordi europei, nei protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione;

b) a Cipro, a Malta e alla Turchia conformemente ad accordi bilaterali da concludere»;

8) l'allegato I è modificato conformemente a quanto indicato nell'allegato I della presente decisione;

9) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2003.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*
P. COX	G. PAPANDREOU

ALLEGATO I

L'allegato I della decisione n. 276/1999/CE è modificato come segue:

1) al punto «Linee d'azione», il quarto trattino del secondo comma è sostituito dal seguente:

«— stimolare la cooperazione e lo scambio di esperienze e delle migliori pratiche a livello europeo e internazionale, specialmente con i paesi candidati e con quelli in fase di adesione,»;

2) al punto «Linee d'azione» sono aggiunti i seguenti terzo e quarto comma:

«Dopo la fase iniziale (1º gennaio 1999 — 31 dicembre 2002), sarà avviata una seconda fase che copre il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2004, nella quale ci si avvarrà del lavoro svolto per raggiungere gli obiettivi fissati nelle quattro linee d'azione della fase iniziale, si apporteranno le modifiche necessarie per tener conto dell'esperienza acquisita e dell'impatto delle nuove tecnologie e della loro convergenza e si garantirà la coerenza con gli altri programmi comunitari.

Più in particolare:

i) La normativa sull'uso più sicuro verrà estesa, soprattutto per migliorare la tutela dei bambini e dei minori, alle nuove tecnologie on-line, compresi i contenuti delle reti mobili e a banda larga, i giochi on-line, il trasferimento di file peer-to-peer, i messaggi di testo e interattivi e tutte le forme di comunicazioni in tempo reale, quali chat room e messaggeria istantanea;

ii) saranno intraprese azioni più incisive per garantire, specialmente nel settore della tutela dei bambini e dei minori, che siano coperte le aree di contenuti illegali e nocivi e comportamenti preoccupanti, con particolare riferimento ai reati ai danni dei bambini, come la pornografia infantile, il traffico di minori, e al razzismo e alla violenza;

iii) sarà incoraggiata una partecipazione più attiva dell'industria dei contenuti e dei media e sarà potenziata la collaborazione con gli organismi pubblici attivi nel settore;

iv) sarà promossa un maggiore messa in rete tra partecipanti ai progetti sulle diverse linee d'azione, in particolare hot-line, classificazione dei contenuti, autoregolamentazione e sensibilizzazione;

v) si cercherà di associare i paesi candidati e quelli in fase di adesione alle attività in corso, condividendo esperienze e know-how, e di moltiplicare i contatti e la collaborazione con attività simili in paesi terzi, specialmente quelli in cui i contenuti illegali sono ospitati o prodotti, e con organizzazioni internazionali.»;

3) al punto 1.1 è aggiunto il seguente sesto comma:

«Nella seconda fase, l'obiettivo sarà quello di completare la copertura della rete negli Stati membri, migliorare ulteriormente l'efficacia operativa della rete esistente, collaborare strettamente con le iniziative di sensibilizzazione sull'uso più sicuro di Internet, in particolare per sensibilizzare maggiormente il pubblico riguardo alle hot-line, fornire assistenza pratica ai paesi candidati e a quelli in fase di adesione che intendono istituire hot-line, adattare gli orientamenti sulle migliori pratiche alle nuove tecnologie e potenziare i legami con hot-line al di fuori dell'Europa.»;

4) al punto 1.2 è aggiunto il seguente quarto comma:

«Nella seconda fase, saranno fornite consulenza e assistenza per garantire la cooperazione a livello comunitario attraverso la messa in rete di strutture appropriate negli Stati membri e tramite una revisione sistematica e un resoconto delle questioni giuridiche e normative pertinenti, per elaborare metodologie comparabili di valutazione delle norme di autoregolamentazione, adattare le pratiche di autoregolamentazione alla nuova tecnologia fornendo informazioni sugli sviluppi di tale tecnologia e le sue modalità d'uso, fornire assistenza pratica ai paesi candidati e a quelli in fase di adesione che desiderano istituire organismi di autoregolamentazione e potenziare i legami con gli organismi di autoregolamentazione al di fuori dell'Europa. Inoltre, si incoraggerà con un maggiore sostegno l'assegnazione di marchi di qualità dei siti.»;

5) al punto 2.1 sono aggiunti i seguenti settimo ed ottavo comma:

«Nella seconda fase, si porrà l'accento sul raffronto tra software e servizi di filtraggio [in termini di prestazioni, facilità d'uso, resistenza alla pirateria informatica (hacking), adattabilità ai mercati europei e alle nuove forme di contenuti digitali]. L'assistenza allo sviluppo di tecnologie di filtraggio sarà fornita nel quadro del programma comunitario di ricerca. La Commissione assicurerà uno stretto collegamento con le attività di filtraggio nel quadro del piano d'azione.

La seconda fase promuoverà l'avvio dell'autoclassificazione da parte dei fornitori di contenuti e l'informazione degli utenti e sui software e i servizi di filtraggio europei.»;

6) al punto 2.2 è aggiunto il seguente terzo comma:

«Nella seconda fase, si sosterrà la collaborazione tra l'industria e le parti interessate, quali fornitori di contenuti, organismi di regolamentazione e autoregolamentazione, società di classificazione dei software e di Internet e associazioni dei consumatori, al fine di promuovere condizioni propizie allo sviluppo e all'applicazione di sistemi di classificazione di facile comprensione e di facile uso per i fornitori di contenuti e per i consumatori, che forniscano ai genitori e agli insegnanti europei le informazioni necessarie per adottare decisioni in sintonia con i loro valori culturali e linguistici e che tengano conto della convergenza delle telecomunicazioni, dei mezzi audiovisivi e delle tecnologie dell'informazione.»;

7) il punto 3.2 è modificato come segue:

a) il quarto comma è sostituito dal testo seguente:

«Scopo del sostegno comunitario è incentivare la sensibilizzazione su vasta scala e fornire un coordinamento complessivo e uno scambio di esperienze in modo da trarre insegnamenti dai risultati dell'azione su base costante (ad esempio aggiornando il materiale distribuito). La Commissione continuerà ad adottare misure intese a promuovere soluzioni per la distribuzione a un gran numero di utenti caratterizzate da un buon rapporto costi-efficacia, segnatamente avvalendosi di organizzazioni che fungano da moltiplicatori e di canali di distribuzione elettronici, così da raggiungere i gruppi destinatari.»;

b) è aggiunto il seguente quinto comma:

«Nella seconda fase, sarà sostenuto lo scambio di migliori pratiche in materia di formazione all'uso dei nuovi media attraverso la creazione di una rete europea finalizzata alla sensibilizzazione sull'uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie on-line, assistita da:

— un centro di smistamento transnazionale (un portale web) delle pertinenti informazioni e delle risorse di sensibilizzazione e ricerca,

— una ricerca applicata in materia di formazione all'uso dei media che coinvolga tutte le parti interessate (ad esempio settore dell'istruzione, organismi ufficiali e di volontariato per la tutela dei minori, associazioni di genitori, industria, autorità preposte all'applicazione della legge) sull'uso delle nuove tecnologie da parte dei bambini, per individuare gli strumenti educativi e tecnologici atti a proteggerli.

La rete fornirà altresì assistenza ai paesi candidati e a quelli in fase di adesione che intendono avviare azioni di sensibilizzazione e potenzierà i legami con le attività di sensibilizzazione svolte al di fuori dell'Europa.»;

8) al punto 4.2, il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dal seguente testo:

«La Commissione organizza pertanto seminari e workshop a scadenze regolari per trattare i vari temi del piano d'azione o una combinazione di tali temi. Dovrebbero essere chiamati a partecipare l'industria, i gruppi di utenti, di consumatori, di difesa dei diritti civili e organismi statali incaricati della regolamentazione del settore e dell'applicazione della legge, nonché esperti e ricercatori affermati. La Commissione cercherà di garantire un'ampia partecipazione dei paesi del SEE, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali.»

ALLEGATO II

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLE SPESE

1.	Creazione di un ambiente più sicuro	20-26 %
2.	Sviluppo di sistemi di filtraggio e classificazione	20-26 %
3.	Incoraggiamento di azioni di sensibilizzazione	42-46 %
4.	Azioni di sostegno	3-5 %
	Totale:	100 %

DECISIONE N. 1152/2003/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2003
relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([2]),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([3]),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa ([4]), stabilisce che i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo fra i territori dei vari Stati membri devono essere scortati da un documento di accompagnamento emesso dallo speditore.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione, dell'11 settembre 1992, relativo al documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo ([5]), stabilisce la forma e il contenuto del documento d'accompagnamento contemplato dalla direttiva 92/12/CEE.

(3) È necessario disporre di un sistema di controllo informatico dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa, tale da consentire agli Stati membri di essere informati in tempo reale in ordine a detti movimenti e di effettuare i controlli prescritti, compresi i controlli durante la circolazione dei prodotti ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 92/12/CEE.

(4) La realizzazione del sistema informatico dovrebbe d'altra parte consentire di semplificare la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo.

(5) Un sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) dovrebbe essere compatibile e, se tecnicamente possibile, fuso con il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) al fine di facilitare procedure per l'amministrazione e il commercio.

(6) Per l'esecuzione della presente decisione la Commissione dovrebbe coordinare le attività degli Stati membri, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno.

(7) Tenuto conto delle sue dimensioni e della sua complessità, un siffatto sistema di informatizzazione richiede alla Comunità e agli Stati membri investimenti in personale e in mezzi finanziari molto rilevanti. È opportuno che la Commissione e gli Stati membri mettano a disposizione le risorse necessarie allo sviluppo e all'installazione del sistema.

(8) Nel mettere a punto gli elementi nazionali, gli Stati membri dovrebbero applicare i principi fissati per i sistemi elettronici utilizzati nella pubblica amministrazione e dovrebbero riservare agli operatori economici lo stesso trattamento adottato negli altri settori dove sono installati i sistemi informatici. In particolare, essi dovrebbero consentire agli operatori economici, soprattutto alle piccole e medie imprese attive in tale settore, di utilizzare tali elementi nazionali al costo più basso possibile e dovrebbero favorire tutte le misure volte a tutelare la loro competitività.

(9) È opportuno inoltre precisare gli elementi comunitari e non comunitari del sistema di informatizzazione, nonché le attività rispettivamente di competenza della Commissione e degli Stati membri nell'ambito dello sviluppo e dell'installazione di detto sistema. In tale contesto la Commissione, assistita dal competente comitato, dovrebbe svolgere un ruolo importante di coordinamento, organizzazione e gestione.

(10) Dovrebbero essere introdotti regimi per valutare l'attuazione del sistema di informatizzazione dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

(11) È opportuno che il finanziamento del programma sia suddiviso fra la Comunità e gli Stati membri e che il contributo finanziario della Comunità sia iscritto specificamente a tale titolo nel bilancio generale dell'Unione europea.

(12) La realizzazione del sistema di informatizzazione serve a rafforzare gli aspetti del mercato interno relativi alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa. Tutti gli aspetti fiscali connessi alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa dovrebbero essere trattati modificando la direttiva 92/12/CEE. La presente decisione non pregiudica il fondamento giuridico di tutte le eventuali modifiche della direttiva 92/12/CEE.

([1]) GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 372.
([2]) GU C 221 del 17.9.2002, pag. 1.
([3]) Parere del Parlamento europeo del 24 settembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 21 gennaio 2003 (GU C 64 del 18.3.2003, pag. 1) (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo dell'8 aprile 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 3 giugno 2003.
([4]) GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/CE (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 73).
([5]) GU L 276 del 19.9.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2225/93 (GU L 198 del 7.8.1993, pag. 5).

(13) Prima che il sistema EMCS diventi operativo e dati i problemi incontrati, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e tenendo conto delle opinioni dei settori commerciali interessati, dovrebbe esaminare modi per migliorare l'attuale sistema cartaceo.

(14) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata di sviluppo e di installazione del sistema, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ([1]).

(15) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([2]),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione istituisce un sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE, in seguito denominato «il sistema di informatizzazione».

2. Tale sistema è inteso:

a) a consentire la trasmissione elettronica del documento d'accompagnamento istituito con il regolamento (CEE) n. 2719/92 e a migliorare i controlli;

b) a migliorare il funzionamento del mercato interno, semplificando la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo e offrendo agli Stati membri la possibilità di controllare in tempo reale la circolazione e procedendo se del caso ai necessari controlli.

Articolo 2

Gli Stati membri e la Commissione realizzano il sistema di informatizzazione entro sei anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Le attività relative all'avviamento del sistema di informatizzazione iniziano entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

1. Il sistema di informatizzazione comporta elementi comunitari e non comunitari.

2. La Commissione provvede affinché, in sede di definizione degli elementi comunitari del sistema di informatizzazione, sia prestata la massima attenzione a riutilizzare per quanto possibile l'NCTS e a garantire che tale sistema di informatizzazione EMCS sia compatibile con l'NCTS e, se tecnicamente possibile, sia integrato in esso, con l'obiettivo di creare un sistema informatizzato integrato che consenta simultaneamente la sorveglianza dei movimenti intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa e dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa o ad altri dazi e tasse in provenienza da o destinati a paesi terzi.

3. Gli elementi comunitari del sistema sono costituiti dalle specificazioni comuni, dai prodotti tecnici, dai servizi della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema, nonché dai servizi di coordinamento utilizzati da tutti gli Stati membri, ad esclusione di qualsiasi variante o particolare adattamento destinato a soddisfare esigenze nazionali.

4. Gli elementi non comunitari del sistema sono costituiti dalle specificazioni nazionali, dalle banche di dati nazionali che fanno parte del sistema, dalle connessioni di rete fra gli elementi comunitari e non comunitari, nonché dal software o dai supporti che ciascuno Stato membro riterrà necessari per garantire una gestione ottimale del sistema nell'ambito della sua amministrazione.

Articolo 4

1. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, coordina la realizzazione e il funzionamento degli elementi comunitari e non comunitari del sistema di informatizzazione, in particolare per quanto riguarda:

a) l'infrastruttura e i mezzi necessari per assicurare l'interconnessione e l'interoperabilità globale del sistema;

b) la messa a punto dei dispositivi di sicurezza del più alto livello possibile al fine di vietare l'accesso non autorizzato ai dati e di garantire l'integrità del sistema;

c) gli strumenti per l'elaborazione delle informazioni ai fini della lotta antifrode.

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, la Commissione stipula i contratti necessari per l'inserimento degli elementi comunitari del sistema d'informatizzazione ed elabora, in cooperazione con gli Stati membri, riuniti in seno al comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1, un piano direttivo e i piani di gestione necessari per la realizzazione e il funzionamento del sistema.

Il piano direttivo e i piani di gestione specificano i compiti iniziali e regolari che la Commissione e ciascuno Stato membro sono incaricati di portare a termine. I piani di gestione stabiliscono i termini di ultimazione dei compiti necessari per l'esecuzione di ciascun progetto definito nel piano direttivo.

Articolo 5

1. Gli Stati membri si impegnano a portare a termine, entro i termini stabiliti nei piani di gestione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, i compiti iniziali e regolari loro assegnati.

([1]) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.
([2]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Essi trasmettono alla Commissione i risultati relativi a ciascuno dei compiti e la data di ultimazione dei medesimi. La Commissione a sua volta ne informa il comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri si impegnano a non adottare misure relative alla realizzazione e al funzionamento del sistema di informatizzazione, che possano incidere sull'interconnessione e sull'interoperabilità globale del sistema o sul suo funzionamento d'insieme.

Qualsiasi misura che uno Stato membro intenda adottare e che rischi di incidere sull'interconnessione e l'interoperabilità globale del sistema di informatizzazione, o sul suo funzionamento d'insieme, può essere adottata soltanto previo accordo della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione di qualsiasi misura da essi adottata onde consentire una gestione ottimale del sistema di informatizzazione nell'ambito della loro amministrazione. La Commissione a sua volta ne informa il comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Articolo 6

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti la realizzazione e il funzionamento del sistema d'informatizzazione e le questioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 7, paragrafo 2. Tali misure di attuazione lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie concernenti la riscossione e il controllo delle imposte indirette, nonché la cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca nel settore della imposizione indiretta.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato delle accise istituito dall'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

1. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che il finanziamento delle azioni imputate al bilancio generale dell'Unione europea sia effettuato correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione.

Essa verifica sistematicamente, in collaborazione con gli Stati membri riuniti in seno al comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1, le fasi di sviluppo e di installazione del sistema di informatizzazione, allo scopo di determinare se gli obiettivi perseguiti siano stati raggiunti e di indicare orientamenti volti a migliorare l'efficacia delle azioni intese a rendere operativo il sistema.

2. La Commissione sottopone al comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1, una relazione intermedia sulle operazioni di controllo, dopo trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione. La relazione preciserà, se del caso, le modalità e i criteri per la successiva valutazione del funzionamento del sistema di informatizzazione.

3. Al termine del periodo di sei anni di cui all'articolo 2, primo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del sistema di informatizzazione. La relazione precisa, in particolare, le modalità e i criteri per la successiva valutazione del funzionamento del sistema.

Articolo 9

I paesi candidati all'adesione all'Unione europea sono informati dalla Commissione dello sviluppo e dell'installazione del sistema di informatizzazione e possono, qualora lo desiderino, partecipare ai test che saranno effettuati.

Articolo 10

1. Le spese necessarie alla realizzazione del sistema di informatizzazione sono ripartite fra la Comunità e gli Stati membri a norma dei paragrafi 2 e 3.

2. La Comunità assume a suo carico le spese di concezione, acquisto, impianto e manutenzione degli elementi comunitari del sistema di informatizzazione, nonché le spese di funzionamento corrente degli elementi comunitari, istallati nei locali della Commissione o di un subappaltatore designato.

3. Gli Stati membri assumono a loro carico le spese relative alla realizzazione e al funzionamento degli elementi non comunitari del sistema di informatizzazione, nonché le spese di funzionamento corrente degli elementi comunitari del sistema, installati nei loro locali o in quelli di un subappaltatore designato.

Articolo 11

1. La dotazione finanziaria a carico del bilancio generale dell'Unione europea per finanziare il sistema di informatizzazione per il periodo di cui all'articolo 2, primo comma, è pari pertanto a 35 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali, che comprendono anche gli stanziamenti relativi all'applicazione e al funzionamento del sistema posteriormente al periodo menzionato, sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

2. Gli Stati membri valutano e mettono a disposizione i bilanci e le risorse umane necessari a soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 5. La Commissione e gli Stati membri forniscono le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie per realizzare e gestire il sistema di informatizzazione.

Articolo 12

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2003.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*
P. COX	G. PAPANDREOU

REGOLAMENTO (CE) N. 1153/2003 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2003

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

---

[1] GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
[2] GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	064	80,7
	999	80,7
0707 00 05	052	81,1
	628	119,5
	999	100,3
0709 90 70	052	75,0
	999	75,0
0805 50 10	382	60,3
	388	59,5
	528	67,6
	999	62,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	80,0
	400	112,6
	508	90,1
	512	81,4
	524	46,9
	528	63,2
	720	129,4
	804	101,9
	999	88,2
0809 10 00	052	204,4
	999	204,4
0809 20 95	052	322,0
	060	156,6
	068	107,3
	400	355,0
	999	235,2
0809 40 05	052	203,9
	999	203,9

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1154/2003 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2003

che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della prima gara di cui al regolamento (CE) n. 1032/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione [2], in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 1032/2003 della Commissione [3].

(2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 [5], i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la prima gara prevista dal regolamento (CE) n. 1032/2003 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 24 giugno 2003 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.
[2] GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.
[3] GU L 150 del 18.6.2003, pag. 9.
[4] GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.
[5] GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Jäsenvaltio Medlemsstat	Productos Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Producten Produtos Tuotteet Produkter	Precio mínimo Expresado en euros por tonelada Mindstepriser i EUR/t Mindestpreise Ausgedrückt in EUR/Tonne Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε ευρώ ανά τόνο Minimum prices Expressed in EUR per tonne Prix minimaux Exprimés en euros par tonne Prezzi minimi Espressi in euro per tonnellata Minimumprijzen Uitgedrukt in euro per ton Preço mínimo Expresso em euros por tonelada Vähimmäishinnat euroina tonnia kohden ilmaistuna Minimipriser i euro per ton
Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben		
DEUTSCHLAND	— Vorderviertel	—
ESPAÑA	— Cuartos delanteros	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1155/2003 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2003

che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della prima gara di cui al regolamento (CE) n. 1034/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione [2], in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 1034/2003 della Commissione [3].

(2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 [5], i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la prima gara prevista dal regolamento (CE) n. 1034/2003 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 23 giugno 2003 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.
[2] GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.
[3] GU L 150 del 18.6.2003, pag. 21.
[4] GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.
[5] GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Jäsenvaltio Medlemsstat	Productos Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Producten Produtos Tuotteet Produkter	Precio mínimo Expresado en euros por tonelada Mindstepriser i EUR/t Mindestpreise Ausgedrückt in EUR/Tonne Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε ευρώ ανά τόνο Minimum prices Expressed in EUR per tonne Prix minimaux Exprimés en euros par tonne Prezzi minimi Espressi in euro per tonnellata Minimumprijzen Uitgedrukt in euro per ton Preço mínimo Expresso em euros por tonelada Vähimmäishinnat euroina tonnia kohden ilmaistuna Minimipriser i euro per ton
Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben		
ESPAÑA	— Cuartos delanteros	551

REGOLAMENTO (CE) N. 1156/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2003
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare [1], modificato dal regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio [2], in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.

(2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari.

(3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario [3]. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.
[2] GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 10.
[3] GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTI A e B

1. **Azioni n.:** 230/00 (A); 213/03 (B)
2. **Beneficiario** ([2])**:** Etiopia
3. **Rappresentante del beneficiario:** Disaster Prevention and Preparedness Commission, Addis Ababa Contact: Ato Simon Mechale, tel. (251-1) 52 42 72, fax 51 47 88
4. **Paese di destinazione:** Etiopia
5. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 45 000
7. **Numero dei lotti:** 2 in 4 partite [A: 22 500 tonnellate; (A1: 12 500 tonnellate; A2: 10 000 tonnellate)]; [B: 22 500 tonnellate (B1: 12 500 tonnellate; B2: 10 000 tonnellate)]
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ([3]) ([5])**:** GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A.1]
9. **Condizionamento** ([7])**:** GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.3]
10. **Etichettatura o marcatura** ([6])**:** GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.3]
    — Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
    — Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** ([8])**:** reso destinazione
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco — fob stivato
14. a) **Porto d'imbarco:** —
    b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** DPPC warehouse in Nazareth (A1 + B1), Kombolcha (A2 + B2)
    — porto o magazzino di transito: Djibouti
    — via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna alla stadio previsto** ([9])**:**
    — 1º termine: A: 28.9.2003; B: 29.9-19.10.2003
    — 2º termine: A: 12.10.2003; B: 13.10-2.11.2003
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
    — 1º termine: A: 28.7-10.8.2003; B: 25-31.8.2003
    — 2º termine: A: 11-24.8.2003; B: 8-14.9.2003
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
    — 1º termine: 15.7.2003
    — 2º termine: 29.7.2003
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ([1])**:** M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130 7/46, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B ; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. **Restituzione all'esportazione** ([4])**:** restituzione applicabile il 25.6.2003, fissata dal regolamento (CE) n. 916/2003 della Commissione (GU L 130 del 27.5.2003, pag. 8)

LOTTO C

1. **Azione n.:** 107/02
2. **Beneficiario** ([2])**:** World Food Programme (PAM), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma; tel. (39-06) 6513 2988; telefax 6513 2844/3; telex 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Haiti
5. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato (codice prodotto 1006 30 96 9900 o 1006 30 98 9900)
6. **Quantitativo totale (t nette):** 1 526
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ([3]) ([5])**:** GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A.7]
9. **Condizionamento** ([7])**:** GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.6]
10. **Etichettatura o marcatura** ([6])**:** GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.3]
    — Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
    — Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
    b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
    — porto o magazzino di transito: —
    — via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
    — 1º termine: 4-24.8.2003
    — 2º termine: 18.8-7.9.2003
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
    — 1º termine: —
    — 2º termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
    — 1º termine: 15.7.2003
    — 2º termine: 29.7.2003
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ([1])**:** M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130, 7/46, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. **Restituzione all'esportazione** ([4])**:** restituzione applicabile il 25.6.2003, fissata dal regolamento (CE) n. 916/2003 della Commissione (GU L 130 del 27.5.2003, pag. 8)

Note

(1) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].

(2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.

(3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.

(4) Il regolamento (CE) n. 2298/2001 della Commissione (GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.

(5) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:

— certificato fitosanitario.

(6) In deroga al disposto della GU C 114 del 29 aprile 1991, il testo del punto II.A.3.c) o II.B.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».

(7) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

(8) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2519/97, le navi noleggiate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1)].

(9) Si applica l'articolo 14, paragrafo 14, ultimo comma del regolamento (CE) n. 2519/97.

Per dare modo alla Commissione di aggiudicare l'appalto di forniture è indispensabile trasmettere certe informazioni relative all'offerente (in particolare il numero di conto da accreditare). Queste informazioni sono contenute in un modulo disponibile sul sito Internet:

http://europa.eu.int/comm/budget/execution/ftiers_fr.htm

Qualora non vengano inviate tali informazioni, l'offerente designato fornitore non potrà invocare il termine di comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2519/97.

Tutti gli offerenti sono pertanto invitati ad allegare alla propria offerta il suddetto modulo, completato con le informazioni richieste.

REGOLAMENTO (CE) N. 1157/2003 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e i prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a questo regolamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 [2], in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 787/2003 [4], stabilisce tra l'altro le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi di importazione previsti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e taluni paesi dell'Europa centrale e orientale, dall'altro. Per attuare le concessioni previste dalla decisione 2003/286/CE del Consiglio, dell'8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra [5], è opportuno aprire nuovi contingenti tariffari di importazione o aumentare alcuni dei contingenti esistenti.

(2) La decisione 2003/285/CE del Consiglio [6], che ha approvato il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo, ha abrogato il regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio [7]. È quindi necessario sostituire i rinvii fatti a tale regolamento nel regolamento (CE) n. 2535/2001.

(3) La decisione 2003/465/CE del Consiglio, del 16 giugno 2003, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia per taluni prodotti agricoli [8], prevede tra l'altro alcune modifiche dei contingenti di importazione di formaggi nella Comunità. L'accordo prevede altresì di sostituire il metodo di gestione di tali contingenti, che si basa attualmente sul rilascio di certificati IMA 1 come descritto nel capo III del titolo 2 del regolamento (CE) n. 2535/2001, con una gestione basata esclusivamente sul titolo di importazione, come previsto al titolo 2, capo I, dello stesso regolamento.

(4) Occorre aggiornare i dati relativi all'organismo preposto al rilascio in Canada, indicati nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 2535/2001.

(5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001.

(6) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ogni semestre. Per permettere la corretta attuazione del presente regolamento e garantire che tutti gli operatori interessi dispongano di dieci giorni per poter presentare domanda per il secondo semestre del 2003, occorre prevedere una deroga a tale articolo.

(7) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2535/2001, il richiedente di un titolo di importazione deve essere stato preventivamente riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito. Occorre derogare alle disposizioni di tale articolo e dell'articolo 11 per gli operatori che desiderino accedere, nel periodo compreso tra il 1º luglio e il 31 dicembre 2003, ai contingenti previsti nell'accordo con la Norvegia.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
[2] GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.
[3] GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.
[4] GU L 115 del 9.5.2003, pag. 18.
[5] GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60.
[6] GU L 102 del 24.4.2003, pag. 32.
[7] GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9.
[8] GU L 156 del 25.6.2003, pag. 48.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:

1) L'articolo 5 è modificato come segue:

   a) il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

      «b) contingenti previsti dai regolamenti del Consiglio (CE) n. 2475/2000 (*), (CE) n. 1151/2002 (**), (CE) n. 1361/2002 (***), (CE) n. 1362/2002 (****) e dalle decisioni del Consiglio 2003/18/CE (*****), 2003/263/CE (******), 2003/285/CE (*******), 2003/286/CE (********), 2003/298/CE (*********) e 2003/299/CE (**********);

      (*) GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 15.
      (**) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 15.
      (***) GU L 198 del 27.7.2002, pag. 1.
      (****) GU L 198 del 27.7.2002, pag. 13.
      (*****) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.
      (******) GU L 97 del 15.4.2003, pag. 53.
      (*******) GU L 102 del 24.4.2003, pag. 32.
      (********) GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60.
      (*********) GU L 107 del 30.4.2003, pag. 12.
      (**********) GU L 107 del 30.4.2003, pag. 36.»

   b) è aggiunta la seguente lettera:

      «h) contingenti previsti dalla decisione 2003/465/CE del Consiglio (*).

      (*) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 48.»

2) All'articolo 13, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Tuttavia, per i contingenti di cui all'articolo 5, lettere c), d), e), g) e h), la domanda di titolo riguarda non meno di 10 tonnellate e al massimo il quantitativo fissato per ogni periodo a norma dell'articolo 6.»

3) All'articolo 19, il testo del paragrafo 1 è modificato come segue:

   a) la frase in limine è sostituita dalla seguente:

      «L'applicazione dell'aliquota del dazio ridotto è subordinata alla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnata dal titolo di importazione e, per le importazioni sotto elencate, dalla prova dell'origine rilasciata in applicazione, rispettivamente, dei seguenti strumenti giuridici:»

   b) è aggiunta la seguente lettera:

      «h) regole di cui al punto 10 dell'accordo con la Norvegia.»

4) L'articolo 24 è modificato come segue:

   a) al paragrafo 1, è soppressa la lettera b);

   b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

      «2. I dazi applicabili e, per le importazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), i quantitativi annui massimi da importare e l'anno di importazione figurano nell'allegato III.»

5) L'allegato I è modificato come segue:

   a) nella parte I. B il testo del punto 6 è sostituito dal testo figurante nell'allegato I del presente regolamento;

   b) il testo figurante nell'allegato II del presente regolamento è aggiunto quale parte I. H.

6) Nell'allegato III, la parte B è soppressa.

7) Nell'allegato XI, le lettere G) e H) sono soppresse.

8) L'allegato XII è modificato come segue:

   a) l'indirizzo dell'organismo del Canada è sostituito dal seguente:

      «Building 55, NCC Driveway
      Central Experimental Farm
      960 Carling Avenue
      Ottawa, Ontario K1A 0Z2
      Tel. 1 (613) 792-2000
      Fax. 1 (613) 792-2009»

   b) i dati relativi alla Norvegia sono soppressi.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, per i contingenti aperti il 1º luglio 2003, figuranti nell'allegato I, parte B, punto 6, e nell'allegato I, parte H, le domande di titolo d'importazione sono presentate nei dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2535/2001, il riconoscimento ivi previsto non è richiesto per il periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 2003 per i contingenti aperti il 1º luglio 2003, di cui all'allegato I, parte H dello stesso regolamento.

3. Per il periodo di cui al paragrafo 2, in deroga all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande del titolo per i contingenti previsti nel medesimo paragrafo 2 sono presentate nello Stato membro in cui il richiedente è stabilito.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«6. **Prodotti originari della Bulgaria**

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)	Quantitativi annui (in t) dall'1.7.2002 al 30.6.2003	Quantitativi annui (in t) dall'1.7.2003 al 30.6.2004	Quantitativi aperti dall'1.7.2003	Quantitativi aperti dall'1.1.2004	Aumento annuo a partire dall'1.7.2004
09.4675	0403 10 11 0403 10 13 0403 10 19 0403 10 31 0403 10 33 0403 10 39		Esenzione	250	500	500	250	0
09.4660	0406		Esenzione	6 100	6 400	3 200	3 200	300»

ALLEGATO II

«I.H

CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DELL'ALLEGATO I ALL'ACCORDO CON IL REGNO DI NORVEGIA

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Dazio doganale	Contingente dal 1º luglio al 30 giugno quantitativi in tonnellate a partire dall'1.7.2003	
				annuo	semestrale
09.4781	ex 0406 90 23 0406 90 39 ex 0406 90 78 0406 90 86 0406 90 87 0406 90 88	Edam norvegese Jarlsberg Gouda norvegese altri formaggi	Esenzione	3 467	1 733,5
09.4782	0406 10	Formaggi freschi	Esenzione	533	266,5

(1) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1158/2003 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2003

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/04, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 ha fissato, per le campagne di commercializzazione dal 2001/02 al 2005/06, il prezzo d'intervento dello zucchero bianco a 63,19 EUR/100 kg per le zone non deficitarie.

(2) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che i prezzi d'intervento derivati per lo zucchero bianco devono essere fissati ogni anno per ciascuna zona deficitaria. Per questa fissazione occorre tenere conto delle differenze regionali di prezzo che è lecito supporre, in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato e tenuto conto dell'esperienza acquisita nonché delle spese di trasporto dello zucchero dalle zone eccedentarie alle zone deficitarie.

(3) Per constatare la situazione deficitaria di una regione occorre effettuare proiezioni sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri e concernenti sia la campagna in corso, riguardo all'evoluzione dei consumi, sia le prospettive delle campagne future, riguardo all'andamento della produzione disponibile. Una regione va pertanto considerata deficitaria soltanto se le proiezioni dimostrano con certezza l'esistenza di un deficit.

(4) È prevedibile una situazione di approvvigionamento deficitario nelle zone di produzione della Spagna, dell'Irlanda e del Regno Unito, dell'Italia, del Portogallo e della Finlandia.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le zone deficitarie della Comunità il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2003/04 è fissato a:

a) 64,88 EUR/100 kg per tutte le zone della Spagna;

b) 64,65 EUR/100 kg per tutte le zone dell'Irlanda e del Regno Unito;

c) 65,53 EUR/100 kg per tutte le zone dell'Italia;

d) 64,65 EUR/100 kg per tutte le zone del Portogallo;

e) 64,65 EUR/100 kg per tutte le zone della Finlandia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
[2] GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

REGOLAMENTO (CE) N. 1159/2003 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2003

che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ([1]), modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ([2]), in particolare l'articolo 22, paragrafo 2, l'articolo 26, paragrafo 1, l'articolo 38, paragrafo 6, l'articolo 39, paragrafo 6, e l'articolo 41, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT ([3]), in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 1 del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP (di seguito denominato «protocollo ACP») accluso all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ([4]) (di seguito denominato «accordo di partenariato ACP-CE»), e dell'articolo 1, paragrafo 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna ([5]) (di seguito denominato «accordo India»), la Comunità si impegna ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna originario rispettivamente degli Stati ACP e dell'India, che questi Stati si impegnano a fornirle.

(2) A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, durante le campagne di commercializzazione 2001/2002-2005/2006 viene riscosso, ai fini di un sufficiente approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, un dazio speciale ridotto all'importazione dello zucchero greggio di canna originario di Stati con i quali la Comunità ha concluso accordi di fornitura a condizioni preferenziali. Per il momento, siffatti accordi sono stati conclusi, con decisione 2001/870/CE del Consiglio ([6]), da un lato, con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP) parti contraenti del «protocollo ACP» e, dall'altro, con l'India.

(3) In seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e nell'ambito della conclusione dei negoziati in applicazione dell'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), la Comunità si è impegnata ad importare da paesi terzi, a decorrere dal 1º gennaio 1996, un certo quantitativo di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, ad un dazio di 98 EUR per tonnellata.

(4) L'esperienza acquisita nel quadro del regolamento (CEE) n. 2782/76 della Commissione, del 17 novembre 1976, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di zuccheri preferenziali ([7]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2665/98 ([8]), del regolamento (CE) n. 2513/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione, nell'ambito di accordi preferenziali, di contingenti tariffari di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione ([9]) e del regolamento (CE) n. 1507/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero greggio di canna per l'approvvigionamento di raffinerie della Comunità ([10]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/97 ([11]), dimostra l'opportunità di adottare modalità comuni per l'apertura e la gestione delle importazioni effettuate nell'ambito dei contingenti o degli accordi in parola. Occorre dunque abrogare i suddetti regolamenti e sostituirli con un atto unico.

(5) Devono essere applicate le norme generali sui titoli d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ([12]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 ([13]), nonché le modalità particolari per il settore dello zucchero previste dal regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione ([14]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 995/2002 ([15]). Al fine di facilitare la gestione delle importazioni di cui al presente regolamento e garantire il rispetto dei limiti annuali, è opportuno stabilire modalità dettagliate per il rilascio dei titoli di importazione di zucchero greggio espresso in equivalente zucchero bianco.

([1]) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
([2]) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.
([3]) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
([4]) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
([5]) GU L 190 del 23.7.1975, pag. 36.
([6]) GU L 325 dell'8.12.2001, pag. 21.
([7]) GU L 318 del 18.11.1976, pag. 13.
([8]) GU L 336 dell'11.12.1998, pag. 20.
([9]) GU L 339 del 21.12.2001, pag. 19.
([10]) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 82.
([11]) GU L 173 dell'1.7.1997, pag. 92.
([12]) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
([13]) GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21.
([14]) GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14.
([15]) GU L 152 del 12.6.2002, pag. 11.

(6) Dal momento che, nel fissare i contingenti tariffari globali di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1095/96, il Consiglio non ha stabilito un margine per il superamento di tali quantitativi, deve essere applicato il dazio doganale intero a tutti i quantitativi importati, convertiti in equivalente zucchero bianco, che superano il quantitativo indicato nel titolo di importazione. Al fine di evitare un'eccedenza di zucchero greggio importato nella Comunità dai paesi meno sviluppati, è necessario adottare disposizioni atte a garantire che i quantitativi di zucchero importati siano effettivamente importati e raffinati prima della fine della campagna di commercializzazione considerata o prima di una data stabilita dallo Stato membro.

(7) A causa del fabbisogno massimo di raffinazione fissato per ciascuno Stato membro e della necessità di permettere il miglior controllo possibile della ripartizione dei quantitativi di zucchero greggio da importare, è opportuno disporre che il rilascio dei titoli d'importazione e la loro trasferibilità siano limitati ai raffinatori per quanto riguarda le importazioni in regime di contingenti tariffari ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1095/96.

(8) Poiché può trascorrere un lasso di tempo imprevedibile tra il carico di una partita di zucchero e la sua consegna, è pertanto opportuno tener conto di tali ritardi ammettendo una certa tolleranza. Inoltre, per quanto riguarda lo zucchero preferenziale di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1260/2001, che, in forza degli accordi applicabili, è soggetto ad obblighi di consegna e non a contingenti tariffari, è opportuno, conformemente agli usi commerciali vigenti, prevedere una certa tolleranza relativamente ai quantitativi totali forniti nel corso di un periodo di consegna nonché alla data d'inizio di detto periodo.

(9) L'articolo 7 del «protocollo ACP» e l'articolo 7 dell'«accordo India» contengono disposizioni che si applicano quando uno Stato non rispetti il proprio impegno di fornitura entro il periodo di consegna concordato. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire le modalità di constatazione della data di fornitura di una partita di zucchero preferenziale.

(10) Le disposizioni riguardanti la prova dell'origine contenute nell'allegato V, articolo 14, dell'accordo di partenariato ACP-CE e all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 881/2003 [2], si applicano, secondo i casi, per dimostrare il rispetto delle disposizioni di questi stessi regolamenti relative all'origine dei prodotti importati nel quadro del presente regolamento.

(11) Al fine di rispettare i tradizionali flussi d'importazione dei quantitativi soggetti al contingente tariffario di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1095/96, è opportuno, alla luce dell'esperienza acquisita nel corso del periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1057/96, procedere alla ripartizione del contingente di 85 463 tonnellate tra i paesi d'origine a decorrere dal 1º luglio 2003, utilizzando lo stesso metodo di ripartizione.

(12) Ai fini di un'efficace gestione delle importazioni preferenziali nel quadro del presente regolamento, è necessario prevedere disposizioni che consentano agli Stati membri di contabilizzare i relativi dati e comunicarli alla Commissione.

(13) Le disposizioni introdotte dal presente regolamento per quanto riguarda il rilascio e la gestione dei titoli d'importazione dello zucchero preferenziale ACP-India sostituiscono quelle contenute all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 779/96 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CE) n. 995/2002, e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1464/95. Occorre pertanto sopprimere i suddetti paragrafi e modificare i rispettivi regolamenti.

(14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione relative all'importazione di zucchero di canna nell'ambito dei contingenti tariffari o degli accordi preferenziali previsti:

a) dall'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1260/2001;

b) dall'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001;

c) dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1095/96.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) «raffinatore»: la persona che importa ai fini dell'approvvigionamento di una raffineria ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1260/2001;

b) «zucchero preferenziale ACP-India»: lo zucchero di canna di cui all'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1260/2001;

c) «zucchero preferenziale speciale»: lo zucchero greggio di canna di cui all'articolo 39, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1260/2001;

[1] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
[2] GU L 134 del 29.5.2003, pag. 1.
[3] GU L 106 del 30.4.1996, pag. 9.

d) «zucchero concessioni CXL»: lo zucchero greggio di canna figurante nel calendario «CXL — Comunità europee» di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1095/96;

e) «protocollo ACP»: il protocollo n. 3 sullo zucchero ACP dell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE;

f) «accordo India»: l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna;

g) «periodo di consegna»: il periodo stabilito nel quadro degli impegni relativi allo zucchero preferenziale ACP-India;

h) «partita»: un quantitativo di zucchero che si trova su una nave determinata e che è effettivamente scaricato in un porto europeo determinato della Comunità;

i) «peso tale quale»: il peso dello zucchero come tale;

j) «polarizzazione dichiarata»: la polarizzazione reale dello zucchero greggio importato, verificata, se necessario, dalle competenti autorità nazionali secondo il metodo polarimetrico, il cui grado è espresso con sei cifre decimali.

Articolo 3

Le importazioni effettuate nell'ambito degli accordi o dei contingenti di cui all'articolo 1 richiedono un titolo d'importazione rilasciato ai sensi del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1464/95, fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 4

1. Le domande di titolo d'importazione vengono presentate all'organismo competente dello Stato membro importatore.

I titoli d'importazione possono essere rilasciati esclusivamente nei limiti degli obblighi di consegna stabiliti a norma dell'articolo 9 e dei contingenti di cui agli articoli 16 e 22.

2. La cauzione relativa ai titoli è pari a 0,30 EUR per ogni 100 kg del quantitativo di zucchero indicato nella casella 17 del titolo.

3. Il periodo durante il quale possono essere presentate le domande di titoli d'importazione ha inizio tre settimane prima del primo giorno della campagna di commercializzazione in questione.

In deroga al primo comma, qualora per un paese esportatore sia raggiunto il limite dell'obbligo di consegna relativo ad un periodo di consegna per lo zucchero preferenziale ACP-India, il periodo durante il quale possono essere presentate le domande di titoli d'importazione per il periodo di consegna successivo ha inizio sei settimane prima del primo giorno della campagna di commercializzazione in questione.

4. Un titolo d'importazione rilasciato a seguito di una domanda di cui al paragrafo 3, primo comma, è valido dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, o dalla data d'inizio della campagna di commercializzazione in questione se questa è posteriore. Un titolo d'importazione rilasciato a seguito di una domanda di cui al paragrafo 3, secondo comma, è valido dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1291/2000. I titoli sono validi sino alla fine del terzo mese successivo se si tratta dello «zucchero preferenziale ACP-India» o sino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale è stato rilasciato, se si tratta dello «zucchero preferenziale speciale» e dello «zucchero concessioni CXL».

Articolo 5

1. Le domande di titolo d'importazione possono essere presentate dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana. Il primo giorno lavorativo della settimana successiva, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di zucchero bianco o di zucchero greggio, eventualmente espressi in equivalente zucchero bianco, per i quali sono state presentate domande di titolo di importazione nel corso della settimana precedente, specificando la campagna di commercializzazione di cui trattasi e i quantitativi per paese d'origine.

2. Se la Commissione non ha formulato obiezioni, i titoli vengono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo alla notifica di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione contabilizza i quantitativi settimanali per i quali sono stati richiesti i titoli di importazione.

Se le domande di titoli superano il quantitativo che forma oggetto dell'obbligo di consegna per paese interessato, stabilito a norma dell'articolo 9 per lo zucchero preferenziale ACP-India, o il contingente di cui trattasi per lo zucchero preferenziale speciale o per lo zucchero concessioni CXL, la Commissione limita il rilascio dei titoli proporzionalmente al quantitativo disponibile e informa gli Stati membri che è stato raggiunto il limite in questione.

Articolo 6

1. Ciascuno Stato membro contabilizza i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio effettivamente importati sulla scorta dei titoli d'importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, eventualmente previa conversione dei quantitativi di zucchero greggio in equivalente zucchero bianco in base al grado di polarizzazione dichiarato, secondo il metodo indicato al punto II.3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1260/2001.

2. Conformemente all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e fatto salvo il disposto dell'articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento, per tutti i quantitativi importati di zucchero bianco in «peso tale quale», di zucchero greggio in «peso tale quale» o di zucchero greggio convertito in equivalente zucchero bianco, che superano il quantitativo indicato nel titolo d'importazione corrispondente, viene riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell'immissione in libera pratica.

Articolo 7

Tutti gli Stati membri, relativamente allo «zucchero preferenziale ACP-India», e gli Stati membri di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, relativamente allo «zucchero preferenziale speciale» e allo «zucchero concessioni CXL», comunicano alla Commissione, separatamente per ciascun contingente od obbligo di consegna e per ciascun paese d'origine:

1) entro la fine di ogni mese:
   a) i quantitativi di zucchero per i quali è stato rilasciato un titolo d'importazione nel corso del mese precedente;
   b) i quantitativi di zucchero greggio o di zucchero bianco, espressi in «peso tale quale» e in equivalente zucchero bianco, effettivamente importati nel corso del terzo mese precedente;
   c) i quantitativi di zucchero greggio, espressi in «peso tale quale» e in equivalente zucchero bianco, raffinati nel corso del terzo mese precedente;

2) entro il 1º novembre, per la campagna di commercializzazione precedente:
   a) il quantitativo totale effettivamente importato:
      — sotto forma di zucchero bianco;
      — sotto forma di zucchero greggio destinato alla raffinazione, espresso in peso tale quale e in equivalente zucchero bianco;
      — sotto forma di zucchero greggio destinato al consumo diretto, espresso in peso tale quale e in equivalente zucchero bianco;
   b) il quantitativo di zucchero greggio, espresso in peso tale quale e in equivalente zucchero bianco, che è stato effettivamente raffinato.

Articolo 8

Le comunicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 7 sono effettuate per via elettronica su formulari all'uopo inviati dalla Commissione agli Stati membri.

TITOLO II

ZUCCHERO PREFERENZIALE ACP-INDIA

Articolo 9

1. La Commissione stabilisce, per ciascun periodo di consegna e per ognuno dei paesi esportatori, i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna in conformità degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell'accordo India e degli articoli 11 e 12 del presente regolamento.

2. Su richiesta di uno Stato membro o di un paese esportatore e per risolvere casi particolari debitamente giustificati, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, modificare i quantitativi di cui al paragrafo 1. Le modifiche possono consistere nel trasferire i quantitativi tra due periodi di consegna consecutivi, sempreché ciò non comporti perturbazioni del regime di approvvigionamento menzionato all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001.

3. Il totale dei quantitativi relativi agli obblighi di consegna, per i vari paesi esportatori interessati e per ciascun periodo di consegna, è importato come zucchero preferenziale ACP-India nel quadro degli obblighi di consegna a dazio zero.

L'obbligo di consegna per le campagne 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 reca il seguente numero d'ordine: «zucchero preferenziale ACP-India»: n. 09.4321.

Articolo 10

1. La data di constatazione della consegna di una partita di zucchero preferenziale ACP-India è:

— la data di presentazione in dogana della partita, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio [1], oppure

— la data in cui la dichiarazione sommaria menzionata all'articolo 43 del suddetto regolamento viene inoltrata presso le autorità doganali.

La prova della data di constatazione della consegna è costituita dalla presentazione della copia del documento complementare menzionata, secondo il caso, all'articolo 14, paragrafo 1, o all'articolo 15, paragrafo 2.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, nel caso in cui l'importatore fornisca una dichiarazione scritta del comandante della nave in questione, autenticata dalle competenti autorità portuali, dalla quale risulti che la partita è pronta per essere scaricata nel porto considerato, la data di constatazione è la data, indicata nella suddetta dichiarazione, a partire dalla quale la partita è pronta per essere scaricata.

Articolo 11

1. Nel caso in cui un quantitativo di zucchero preferenziale ACP-India, rappresentante la totalità o parte degli obblighi di consegna, sia consegnato dopo la scadenza del periodo di consegna stabilito, la consegna è comunque addebitata a tale periodo se il quantitativo di cui trattasi è stato caricato in tempo utile nel porto d'esportazione, tenuto conto della durata normale di trasporto.

Si intende per durata normale di trasporto il numero di giorni che si ottiene dividendo per 480 la distanza, espressa in miglia nautiche, che, seguendo la rotta normale, separa i due porti considerati.

2. Il paragrafo 1 non si applica a un quantitativo che formi oggetto di una decisione della Commissione conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 o 2, del protocollo ACP o all'articolo 7, paragrafo 1 o 2, dell'accordo India.

Articolo 12

1. Se per un paese esportatore il quantitativo totale di zucchero preferenziale ACP-India addebitato ad un determinato periodo di consegna risulta inferiore all'obbligo di consegna, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del protocollo ACP o dell'articolo 7 dell'accordo India.

2. Il paragrafo 1 non si applica se la differenza fra l'obbligo di consegna e il quantitativo totale di zucchero preferenziale ACP-India addebitato non supera il 5 % dell'obbligo di consegna, senza peraltro eccedere un massimo di 5 000 t di zucchero espresse in equivalente zucchero bianco.

[1] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

3. In deroga all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1291/2000 e a condizione che siano coperti dal certificato d'origine di cui, secondo i casi, all'articolo 14 o all'articolo 15 del presente regolamento, i quantitativi importati in virtù della tolleranza positiva di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 sono ammessi al beneficio del regime dello zucchero preferenziale ACP-India.

4. Qualora si applichino le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, la differenza è, secondo i casi, aggiunta al quantitativo corrispondente agli obblighi di consegna per il periodo di consegna successivo ovvero detratta da tale quantitativo.

Articolo 13

Le domande di titolo di importazione e i titoli stessi recano le seguenti voci:

a) nella casella 8: il paese o i paesi di origine (paesi cui si applica il «protocollo ACP» o India);

b) nelle caselle 17 e 18: il quantitativo di zucchero espresso in equivalente zucchero bianco;

c) nella casella 20, almeno una delle diciture seguenti:
   — Aplicación del Reglamento (CE) nº 1159/2003, nº … (azúcar preferente ACP-India: nº 09.4321)
   — Anvendelse af forordning (EF) nr. 1159/2003, nr. … (præferencesukker AVS Indien: nr. 09.4321)
   — Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003, Nr. … (Präferenzzucker AKP Indien: Nr. 09.4321)
   — Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003, αριθ. … (προτιμησιακή ζάχαρη ΑΚΕ-Ινδία: αριθ. 09.4321)
   — Application of Regulation (EC) No 1159/2003, No … (ACP-India preferential sugar: No 09.4321)
   — Application du règlement (CE) nº 1159/2003, nº … (sucre préférentiel ACP Inde: nº 09.4321)
   — Applicazione del regolamento (CE) n. 1159/2003, n. … (zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4321)
   — Toepassing van Verordening (EG) nr. 1159/2003, nr. … (preferentiële suiker ACS-India: nr. 09.4321)
   — Aplicação do Regulamento (CE) n.º 1159/2003, n.º … (açúcar preferencial ACP Índia: nº 09.4321)
   — Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 soveltaminen, nro … (etuuskohteluun oikeutettu AKT-Intia-sokeri: nro 09.4321)
   — Tillämpning av förordning (EG) nr 1159/2003, nr … (förmånssocker AVS-Indien: nr 09.4321)

In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, un titolo d'importazione recante, nelle caselle 15 e 16, la designazione e il codice NC 1701 99 10 può essere utilizzato eventualmente per l'importazione di zucchero del codice NC 1701 11 90.

Articolo 14

1. Oltre alla prova dell'origine ai sensi dell'articolo 14 del protocollo n. 1 accluso all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, è presentato un documento complementare recante:

a) almeno una delle diciture seguenti:
   — Aplicación del Reglamento (CE) nº 1159/2003, nº … (azúcar preferente ACP-India: nº 09.4321)
   — Anvendelse af forordning (EF) nr. 1159/2003, nr. … (præferencesukker AVS-Indien: nr. 09.4321)
   — Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003, Nr. … (Präferenzzucker AKP-Indien: Nr. 09.4321)
   — Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003, αριθ. … (προτιμησιακή ζάχαρη ΑΚΕ-Ινδία: αριθ. 09.4321)
   — Application of Regulation (EC) No 1159/2003, No … (ACP-India preferential sugar: No 09.4321)
   — Application du règlement (CE) nº 1159/2003, nº … (sucre préférentiel ACP-Inde: nº 09.4321)
   — Applicazione del regolamento (CE) n. 1159/2003, n. … (zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4321)
   — Toepassing van Verordening (EG) nr. 1159/2003, nr. … (preferentiële suiker ACS-India: nr. 09.4321)
   — Aplicação do Regulamento (CE) n.º 1159/2003, n.º … (açúcar preferencial ACP-Índia: nº 09.4321)
   — Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 soveltaminen, nro … (etuuskohteluun oikeutettu AKT-Intia-sokeri: nro 09.4321)
   — Tillämpning av förordning (EG) nr 1159/2003, nr … (förmånssocker AVS-Indien: nr 09.4321)

b) l'indicazione della data d'imbarco delle merci e del relativo periodo di consegna; il periodo indicato non pregiudica la validità del certificato d'origine all'atto dell'importazione;

c) la sottovoce della tariffa doganale comune corrispondente al prodotto in causa.

2. La prova dell'origine e il documento complementare recanti la designazione dello zucchero del codice NC 1701 99 10 possono essere utilizzati eventualmente per l'importazione di zucchero del codice NC 1701 11 90.

3. L'interessato fornisce all'autorità competente dello Stato membro d'immissione in libera pratica, a fini di eventuale controllo, la copia del documento complementare di cui al paragrafo 1, indicandovi:

a) la data, ripresa da un idoneo documento marittimo, in cui è stato ultimato il carico dello zucchero nel porto d'esportazione;

b) una delle date di cui all'articolo 10, paragrafo 1;

c) le informazioni riguardanti l'operazione d'importazione, in particolare la polarizzazione dichiarata, e i quantitativi di zucchero «tale quale» effettivamente importati.

Articolo 15

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considera originario dell'India lo zucchero preferenziale ACP-India per il quale l'origine è determinata conformemente alle disposizioni vigenti nella Comunità ed è comprovata da un certificato d'origine rilasciato conformemente all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. È presentato un documento complementare recante:

a) almeno una delle diciture seguenti:
   — Aplicación del Reglamento (CE) nº 1159/2003, nº … (azúcar preferente ACP-India: nº 09.4321)
   — Anvendelse af forordning (EF) nr. 1159/2003, nr. … (præferencesukker AVS-Indien: nr. 09.4321)
   — Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003, Nr. … (Präferenzzucker AKP-Indien: Nr. 09.4321)
   — Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003, αριθ. … (προτιμησιακή ζάχαρη ΑΚΕ-Ινδία: αριθ. 09.4321)
   — Application of Regulation (EC) No 1159/2003, No … (ACP-India preferential sugar: No 09.4321)
   — Application du règlement (CE) nº 1159/2003, nº … (sucre préférentiel ACP-Inde: nº 09.4321)
   — Applicazione del regolamento (CE) n. 1159/2003, n. … (zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4321)
   — Toepassing van Verordening (EG) nr. 1159/2003, nr. … (preferentiële suiker ACS-India: nr. 09.4321)
   — Aplicação do Regulamento (CE) nº 1159/2003, nº … (açúcar preferencial ACP-Índia: nº 09.4321)
   — Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 soveltaminen, nro … (etuuskohteluun oikeutettu AKT Intia-sokeri: nro 09.4321)
   — Tillämpning av förordning (EG) nr 1159/2003, nr … (förmånssocker AVS-Indien: nr 09.4321)

b) l'indicazione della data d'imbarco delle merci e del relativo periodo di consegna; il periodo indicato non pregiudica la validità del certificato d'origine all'atto dell'importazione;

c) la sottovoce della tariffa doganale comune corrispondente al prodotto in causa.

3. Il certificato d'origine e il documento complementare recanti la designazione dello zucchero del codice NC 1701 99 possono essere utilizzati eventualmente per l'importazione di zucchero del codice NC 1701 11.

4. L'interessato fornisce all'autorità competente dello Stato membro d'immissione in libera pratica, a fini di eventuale controllo, la copia del documento complementare di cui al paragrafo 2, indicandovi:

a) la data, ripresa da un idoneo documento marittimo, in cui è stato ultimato il carico dello zucchero nel porto d'esportazione dell'India;

b) la data di cui all'articolo 10, paragrafo 1;

c) le informazioni riguardanti l'operazione d'importazione, in particolare la polarizzazione dichiarata, e i quantitativi di zucchero greggio effettivamente importati.

TITOLO III

ZUCCHERO PREFERENZIALE SPECIALE

Articolo 16

La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per ciascuna campagna di commercializzazione o parte di campagna, i quantitativi mancanti di cui all'articolo 39, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, sulla base di un bilancio comunitario previsionale di approvvigionamento in zucchero greggio. Detti quantitativi sono importati come zucchero preferenziale speciale nel quadro dei contingenti tariffari a dazio zero. Essi possono essere ripartiti fra gli Stati membri di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 in funzione del rispettivo fabbisogno massimo presunto.

L'obbligo di consegna per le campagne 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 reca il seguente numero d'ordine: «zucchero preferenziale ACP-India»: n. 09.4322.

Articolo 17

1. Alle importazioni effettuate nel quadro dei contingenti di cui all'articolo 16 è applicato un prezzo di acquisto minimo, a carico dei raffinatori, per lo zucchero greggio della qualità tipo (cif, franco fuori porti europei della Comunità).

2. Il prezzo di acquisto minimo per ciascuna campagna di commercializzazione corrisponde al prezzo di intervento per lo zucchero greggio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, meno l'importo, moltiplicato per la resa dello 0,92 per lo zucchero greggio, dell'aiuto d'adeguamento all'industria di raffinazione applicabile alla campagna di commercializzazione in questione.

Articolo 18

1. I titoli d'importazione possono essere rilasciati soltanto dagli Stati membri di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 e unicamente ai raffinatori la cui domanda di titolo sia accompagnata da una dichiarazione in cui il raffinatore si impegna a raffinare il quantitativo di zucchero greggio in questione prima della fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale viene importato.

2. I raffinatori possono trasferire i loro titoli ad altri raffinatori. In tal caso, essi informano senza indugio l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo. Tuttavia, gli obblighi di importazione e di raffinazione non sono trasferibili e restano applicabili le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000.

3. Se l'immissione in libera pratica non ha luogo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione, lo Stato membro d'importazione raccoglie il certificato di origine e il documento complementare, completato secondo le disposizioni degli articoli 20 e 21, e ne invia una copia allo Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione.

4. Entro tre mesi dalla scadenza del termine per la raffinazione previsto al paragrafo 1, il raffinatore che ha richiesto il titolo d'importazione fornisce la prova dell'avvenuta raffinazione allo Stato membro che ha rilasciato il titolo.

5. Se lo zucchero non viene raffinato entro il termine fissato, il raffinatore che ha richiesto il titolo paga un importo corrispondente al dazio intero applicabile allo zucchero greggio del codice NC 1701 11 90 nel corso della campagna di commercializzazione di cui trattasi, eventualmente maggiorato del dazio addizionale più elevato constatato nel corso di detta campagna.

6. Se non è stato possibile consegnare un quantitativo di zucchero in tempo utile per consentirne la raffinazione entro la fine della campagna di commercializzazione considerata, lo Stato membro importatore può, su richiesta del raffinatore, prorogare la validità del titolo di trenta giorni a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva. In tal caso, il quantitativo di zucchero greggio in questione viene imputato al contingente relativo alla campagna di commercializzazione precedente e deve rientrare nei limiti di tale contingente.

7. Se non è stato possibile raffinare un quantitativo di zucchero entro la fine della campagna di commercializzazione considerata, lo Stato membro in questione può, su richiesta del raffinatore, prorogare il termine per la raffinazione di un massimo di novanta giorni a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva. In tal caso lo zucchero greggio in questione deve essere raffinato entro la nuova scadenza e viene imputato al contingente relativo alla campagna di commercializzazione precedente e deve rientrare nei limiti di tale contingente.

Articolo 19

Le domande di titolo di importazione e i titoli stessi recano le seguenti voci:

a) nella casella 8: il paese o i paesi di origine (paesi cui si applica il «protocollo ACP» o India);

b) nelle caselle 17 e 18: il quantitativo di zucchero greggio espresso in equivalente zucchero bianco;

c) nella casella 20, almeno una delle diciture seguenti:

— «Azúcar preferente especial, azúcar en bruto destinado al refino, importado en virtud del apartado 1 del artículo 39 del Reglamento (CE) nº 1260/2001. Contingente nº … (azúcar preferente especial: nº 09.4322)»

— «»Særligt præferencesukker«, råsukker bestemt til raffinering, der indføres i henhold til artikel 39, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1260/2001, Kontingent nr. … (Særligt præferencesukker: nr. 09.4322)»

— «‚Sonderpräferenzzucker': gemäß Artikel 39 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 eingeführter Rohzucker zur Raffination, Kontingent Nr. … (Sonderpräferenzzucker: Nr. 09.4322)»

— «Ειδική προτιμησιακή ζάχαρη, ακατέργαστη ζάχαρη για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, ποσόστωση αριθ. … (ειδική προτιμησιακή ζάχαρη: αριθ. 09.4322)»

— «Special preferential sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 39(1) of Regulation (EC) No 1260/2001, Quota No … (ACP-India preferential sugar: No 09.4322)»

— «"Sucre préférentiel spécial", sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1260/2001, contingent nº … (sucre préférentiel spécial: nº 09.4322)»

— «Zucchero preferenziale speciale, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Contingente n. … (zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4322)»

— «„Bijzondere preferentiële suiker", ruwe suiker bestemd om te worden geraffineerd, ingevoerd overeenkomstig artikel 39, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1260/2001, contingent nr. … (bijzondere preferentiële suiker: nr. 09.4322)»

— «"Açúcar preferencial especial", açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o nº 1 do artigo 39.º do Regulamento (CE) nº 1260/2001, Contingente nº … (açúcar preferencial especial: nº 09.4322)»

— «'Erityiseen etuuskohteluun oikeutettu sokeri', puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, joka on tuotu asetuksen (EY) N:o 1260/2001 39 artiklan 1 kohdan mukaisesti, Kiintiö nro … (erityiseen etuuskohteluun oikeutettu sokeri: nro 09.4322)»

— «'Särskilt förmånssocker', råsocker för raffinering som importeras i enlighet med artikel 39.1 i förordning (EG) nr 1260/2001, tullkvot nr … (särskilt förmånssocker: nr 09.4322)»

Articolo 20

1. Oltre alla prova dell'origine ai sensi dell'articolo 14 del protocollo n. 1 accluso all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, è presentato un documento complementare recante:

a) almeno una delle diciture seguenti:

— Contingente nº … (azúcar preferente especial: nº 09.4322) — Reglamento (CE) nº 1159/2003

— Kontingent nr. … (Særligt præferencesukker: nr. 09.4322), — forordning (EF) nr. 1159/2003

— Kontingent Nr. … (Sonderpräferenzzucker: Nr. 09.4322) — Verordnung (EG) Nr. 1159/2003

— Ποσόστωση αριθ. … (ειδική προτιμησιακή ζάχαρη: αριθ. 09.4322) — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1159/2003

— Quota No … (ACP-India preferential sugar: No 09.4322) — Regulation (EC) No 1159/2003

— Contingent nº … (sucre préférentiel spécial: nº 09.4322) — Règlement (CE) nº 1159./2003

— Contingente n. … (zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4322) — regolamento (CE) n. 1159/2003

— Contingent nr. … (bijzondere preferentiële suiker: nr. 09.4322) — Verordening (EG) nr. 1159/2003

— Contingente n.º … (açúcar preferencial especial: n.º 09.4322) — regulamento (CE) n.º 1159/2003

— Kiintiö nro … (erityiseen etuuskohteluun oikeutettu sokeri: nro 09.4322) — asetus (EY) N:o 1159/2003

— Tullkvot nr … (särskilt förmånssocker: nr 09.4322), — förordning (EG) nr 1159/2003.

b) il codice NC 1701 11 10.

2. L'interessato fornisce all'autorità competente dello Stato membro importatore, a fini di eventuale controllo, la copia del documento complementare di cui al paragrafo 1, indicandovi le informazioni riguardanti l'operazione d'importazione, in particolare la polarizzazione dichiarata, e i quantitativi di zucchero in peso «tale quale» effettivamente immessi in libera pratica.

Articolo 21

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si considera originario dell'India lo zucchero preferenziale speciale per il quale l'origine è determinata conformemente alle disposizioni vigenti nella Comunità ed è comprovata da un certificato d'origine rilasciato conformemente all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. È presentato un documento complementare recante almeno una delle diciture seguenti:

— Contingente nº … (azúcar preferente especial: nº 09.4322) — Reglamento (CE) nº 1159/2003

— Kontingent nr. … (Særligt præferencesukker: nr. 09.4322), — forordning (EF) nr. 1159/2003

— Kontingent Nr. … (Sonderpräferenzzucker: Nr. 09.4322) — Verordnung (EG) Nr. 1159/2003

— Ποσόστωση αριθ. … (ειδική προτιμησιακή ζάχαρη: αριθ. 09.4322) — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1159/2003

— Quota No … (ACP-India preferential sugar: No 09.4322) — Regulation (EC) No 1159/2003

— Contingent nº … (sucre préférentiel spécial: nº 09.4322) — règlement (CE) nº 1159/2003

— Contingente n. … (zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4322) — regolamento (CE) n. 1159/2003

— Contingent nr. … (bijzondere preferentiële suiker: nr. 09.4322) — Verordening (EG) nr. 1159/2003

— Contingente n.º … (açúcar preferencial especial: n.º 09.4322) — regulamento (CE) n.º 1159/2003

— Kiintiö nro … (erityiseen etuuskohteluun oikeutettu sokeri: nro 09.4322) — asetus (EY) N:o 1159/2003

— Tullkvot nr … (särskilt förmånssocker: nr 09.4322), -förordning (EG) nr 1159/2003

3. L'interessato fornisce all'autorità competente dello Stato membro importatore, a fini di eventuale controllo, la copia del documento complementare di cui al paragrafo 2, indicandovi le informazioni riguardanti l'operazione d'importazione, in particolare la polarizzazione dichiarata, e i quantitativi di zucchero «tale quale» effettivamente importati.

TITOLO IV

ZUCCHERO CONCESSIONI CXL

Articolo 22

1. Un quantitativo di 85 463 tonnellate di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, di cui al codice NC 1701 11 10, è importato per ciascuna campagna di commercializzazione come «zucchero concessioni CXL» nel quadro dei contingenti tariffari ad un dazio di 98 EUR/t.

L'obbligo di consegna per le campagne 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 reca il seguente numero d'ordine: «zucchero concessioni CXL»: n. 09.4323.

2. I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono ripartiti per paese d'origine nel modo seguente:

— Cuba	58 969 t,
— Brasile	23 930 t,
— Altri paesi terzi	2 564 t.

Essi vanno imputati sui quantitativi di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 e sono presi in considerazione per l'applicazione dei paragrafi 3 e 4 del suddetto articolo.

3. Il dazio di 98 EUR/t si applica allo zucchero greggio della qualità tipo definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t è aumentato o diminuito, secondi i casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato.

Articolo 23

1. I titoli d'importazione possono essere rilasciati soltanto dagli Stati membri di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 e unicamente ai raffinatori la cui domanda di titolo sia accompagnata da una dichiarazione in cui il raffinatore si impegna a raffinare il quantitativo di zucchero greggio in questione prima della fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale viene importato.

2. I raffinatori possono trasferire i loro titoli ad altri raffinatori. In tal caso, essi informano senza indugio l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo. Tuttavia, gli obblighi di importazione e di raffinazione non sono trasferibili e restano applicabili le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000.

3. Se l'importazione non ha luogo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione, lo Stato membro d'importazione raccoglie il documento complementare, completato secondo le disposizioni dell'articolo 25, e ne invia una copia allo Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione.

4. Entro tre mesi dalla scadenza del termine per la raffinazione previsto al paragrafo 1, il raffinatore che ha richiesto un titolo deve fornire la prova dell'avvenuta raffinazione allo Stato membro che ha rilasciato il titolo.

5. Se lo zucchero non viene raffinato entro il termine fissato, il raffinatore che ha richiesto il titolo deve pagare un importo corrispondente al dazio intero applicabile allo zucchero greggio del codice NC 1701 11 90 nel corso della campagna di commercializzazione di cui trattasi, eventualmente maggiorato del dazio addizionale più elevato constatato nel corso di detta campagna.

6. Se non è stato possibile consegnare un quantitativo di zucchero in tempo utile per consentirne la raffinazione entro la fine della campagna di commercializzazione considerata, lo Stato membro importatore può, su richiesta del raffinatore, prorogare la validità del titolo di trenta giorni a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva. In tal caso, il quantitativo di zucchero greggio in questione viene imputato al contingente relativo alla campagna di commercializzazione precedente e deve rientrare nei limiti di tale contingente.

7. Se non è stato possibile raffinare un quantitativo di zucchero entro la fine della campagna di commercializzazione considerata, lo Stato membro in questione può, su richiesta del raffinatore, prorogare il termine per la raffinazione di un massimo di novanta giorni a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva. In tal caso lo zucchero greggio in questione deve essere raffinato entro la nuova scadenza e viene imputato al contingente relativo alla campagna di commercializzazione precedente e deve rientrare nei limiti di tale contingente.

Articolo 24

Le domande di titolo di importazione e i titoli stessi recano le seguenti voci:

a) nella casella 8: il paese o i paesi di origine (il paese o i paesi che beneficia(no) del regime speciale a favore dei paesi di cui all'articolo 22, paragrafo 2);

b) nelle caselle 17 e 18: il quantitativo di zucchero greggio, espresso in «peso tale quale»;

c) nella casella 20, almeno una delle diciture seguenti:

— «Azúcar concesiones CXL, azúcar en bruto destinado al refino, importado en virtud del apartado 1 del artículo 22 del Reglamento (CE) nº 1159/2003. Contingente nº … (azúcar concesiones CXL: nº 09.4323)»

— «»CXL-indrømmelsessukker«, råsukker bestemt til raffinering, indført i henhold til artikel 22, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1159/2003. Kontingent nr. … (CXL-indrømmelsessukker: nr. 09.4323)»

— «‚Zucker Zugeständnisse CXL': gemäß Artikel 22 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003 eingeführter Rohzucker zur Raffination. Kontingent Nr. … (Zucker Zugeständnisse CXL: Nr. 09.4323)»

— «Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL, ακατέργαστη ζάχαρη για ραφινάρισμα, που εισάγεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003. Ποσόστωση αριθ. … (ζάχαρη παραχωρήσεων CXL: αριθ. 09.4323)»

— «CXL concessions sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 22(1) of Regulation (EC) No 1159/2003. Quota No … (CXL concessions sugar: No 09.4323)»

— «"Sucre concessions CXL", sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1159/2003. Contingent nº … (sucre concessions CXL: nº 09.4323)»

— «Zucchero concessioni CXL, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003. Contingente n. … (zucchero concessioni CXL: n. 09.4323)»

— «„Suiker CXL-concessies", voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 22, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1159/2003. Contingent nr. … (suiker CXL-concessies: nr. 09.4323)»

— «"Açúcar concessões CXL", açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o nº 1 do artigo 22º do Regulamento (CE) nº 1159/2003. Contingente nº … (açúcar concessões CXL: nº 09.4323)»

— «'CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri', puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, joka on tuotu asetuksen (EY) N:o 1159/2003 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Kiintiö nro … (CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri: nro 09.4323)»

— «Socker enligt CXL-medgivande, råsocker för raffinering som har importerats i enlighet med artikel 22.1 i förordning (EG) nr 1159/2003. Tullkvot nr … (socker enligt CXL-medgivande: nr 09.4323)»

d) nella casella 24, almeno una delle diciture seguenti:

— «Importación sujeta a un derecho de 9,8 euros por 100 kilogramos de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 22 del Reglamento (CE) nº 1159/2003»

— «Indførsel med en afgift på 9,8 EUR pr. 100 kg råsukker af standardkvalitet i henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 1159/2003»

— «Einfuhr zum Zollsatz von 9,8 EUR je 100 kg Rohzucker der Standardqualität gemäß Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003»

— «Εισαγωγή με δασμό 9,8 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα ακατέργαστης ζάχαρης του ποιοτικού τύπου σε εφαρμογή του άρθρου 22, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003»

— «Import at a duty of EUR 9,8 per 100 kilograms of standard quality raw sugar in accordance with Article 22 of Regulation (EC) No 1159/2003»

— «Importation à droit de 9,8 euros par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type en application de l'article 22 du règlement (CE) nº 1159/2003»

— «Importazione con un dazio di 9,8 EUR/100 kg di zucchero greggio della qualità tipo in applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003»

— «Invoerrecht van 9,8 euro per 100 kilogram ruwe suiker van standaardkwaliteit, overeenkomstig artikel 22 van Verordening (EG) nr. 1159/2003»

— «Importação com direito de 9,8 euros por 100 quilogramas de açúcar bruto da qualidade-tipo, nos termos do artigo 22.º do Regulamento (CE) n.º 1159/2003»

— «Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 22 artiklan mukaisesti 9,8 euron tullilla 100:aa kilogrammaa kohden tuotava vakiolaatua oleva raakasokeri»

— «Import till en tullsats av 9,8 euro per 100 kg råsocker av standardkvalitet med tillämpning av artikel 22 i förordning (EG) nr 1159/2003»

Articolo 25

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considera originario di Cuba lo zucchero concessioni CXL per il quale l'origine è determinata conformemente alle disposizioni vigenti nella Comunità ed è comprovata da un certificato d'origine rilasciato conformemente all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. È presentato un documento complementare recante almeno una delle diciture seguenti:

— «Contingente nº … (azúcar concesiones CXL: nº 09.4323) — Reglamento (CE) nº 1159/2003»

— «Kontingent nr. … (CXL-indrømmelsessukker: nr. 09.4323) — forordning (EF) nr. 1159/2003»

— «Kontingent Nr. … (Zucker Zugeständnisse CXL: Nr. 09.4323) — Verordnung (EG) Nr. 1159/2003»

— «Ποσόστωση αριθ. … (ζάχαρη παραχωρήσεων CXL: αριθ. 09.4323) — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1159/2003»

— «Quota No … (CXL concessions sugar: No 09.4323) — Regulation (EC) No 1159/2003»

— «Contingent nº … (sucre concessions CXL: nº 09.4323) — règlement (CE) nº 1159/2003»

— «Contingente n. … (zucchero concessioni CXL: n. 09.4323) — regolamento (CE) n. 1159/2003»

— «Contingent nr. … (suiker CXL-concessies: nr. 09.4323) — Verordening (EG) nr. 1159/2003»

— «Contingente n.º … (açúcar concessões CXL: n.º 09.4323) — Regulamento (CE) n.º 1159/2003»

— «Kiintiö nro … (CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri: nro 09.4323) — asetus (EY) N:o 1159/2003»

— «Tullkvot nr … (socker enligt CXL-medgivande: nr 09.4323), — förordning (EG) nr 1159/2003»

3. L'interessato fornisce all'autorità competente dello Stato membro importatore, a fini di eventuale controllo, la copia del documento complementare di cui al paragrafo 2, indicandovi le informazioni riguardanti l'operazione d'importazione, in particolare la polarizzazione dichiarata, e i quantitativi di zucchero greggio effettivamente importati.

Articolo 26

Per i quantitativi relativi a Cuba o al Brasile di cui all'articolo 22, paragrafo 2, per i quali non sono stati rilasciati titoli d'importazione anteriormente al 1º aprile della campagna di commercializzazione in corso, la Commissione decide, sulla base dei programmi di fornitura, il rilascio di titoli per altri paesi terzi contemplati nello stesso articolo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE E FINALI

Articolo 27

All'articolo 8 del regolamento (CE) n. 779/96, il paragrafo 1 è soppresso.

All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1464/95, il paragrafo 1 è soppresso.

Articolo 28

I regolamenti (CEE) n. 2782/76, (CE) n. 1507/96 e (CE) n. 2513/2001 sono abrogati.

Essi restano tuttavia applicabili alle importazioni per le quali i carichi hanno avuto luogo e/o le dichiarazioni d'importazione sono state accettate prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento.

Articolo 29

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1160/2003 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1898/97 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2003/286/CE del Consiglio, dell'8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ([1]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la decisione 2003/298/CE del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ([2]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la decisione 2003/299/CE del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ([3]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la decisione 2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ([4]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la decisione 2003/263/CE del Consiglio, del 27 marzo 2003, relativa alla firma e alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ([5]), in particolare l'articolo 3,

vista la decisione 2003/285/CE del Consiglio, del 18 marzo 2003, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ([6]), in particolare l'articolo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Le decisioni 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/263/CE e 2003/285/CE hanno abrogato, rispettivamente, i regolamenti del Consiglio (CE) n. 2290/2000 ([7]), (CE) n. 2433/2000 ([8]), (CE) n. 2434/2000 ([9]), (CE) n. 2435/2000 ([10]), (CE) n. 2851/2000 ([11]) e (CE) n. 1408/2002 ([12]), regolamento, quest'ultimo, che aveva a sua volta abrogato il regolamento (CE) n. 1727/2000 ([13]).

(2) In seguito all'abrogazione dei regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000, (CE) n. 2851/2000 e (CE) n. 1727/2000, occorre eliminare i riferimenti fatti a questi atti nel regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione ([14]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1877/2002 ([15]).

(3) Per i periodi annuali che cominciano il 1º luglio, occorre anche adeguare il regolamento (CE) n. 1898/97 alle disposizioni relative ai prodotti a base di carni suine, previste nelle decisioni 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/263/CE e 2003/285/CE.

(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1898/97.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

([1]) GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60.
([2]) GU L 107 del 30.4.2003, pag. 12.
([3]) GU L 107 del 30.4.2003, pag. 36.
([4]) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.
([5]) GU L 97 del 15.4.2003, pag. 53.
([6]) GU L 102 del 24.4.2003, pag. 32.
([7]) GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1.
([8]) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1.
([9]) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9.
([10]) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 17.
([11]) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 7.
([12]) GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9.
([13]) GU L 198 del 4.8.2000, pag. 6.
([14]) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58.
([15]) GU L 284 del 22.10.2002, pag. 9.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1898/97 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Le importazioni nella Comunità, dei prodotti di cui ai gruppi 1, 2, 3, 4, H1, 7, 8, 9, T1, T2, T3, S1, S2, B1, 15, 16 e 17 di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime stabilito dalle decisioni 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/263/CE e 2003/285/CE, sono subordinate alla presentazione di un titolo di importazione;»

2) l'allegato I del regolamento (CE) n. 1898/97 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Le importazioni nella Comunità dei prodotti seguenti sono oggetto delle concessioni definite qui di seguito

A. PRODOTTI ORIGINARI DELL'UNGHERIA

N. d'ordine	Gruppo	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% di NPF)	Quantitativo annuo dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (tonnellate)	Aumento annuo (tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4705	1	1601 00 91 1601 00 99	Salsicce e salami, stagionati o altri	Esenzione	11 375	875	(2)
09.4706	2	1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	Altre preparazioni e conserve di carni della specie suina domestica	Esenzione	1 170	90	(2)
09.4704	3	0210 11 11 0210 12 11 0210 19 40 0210 19 51	Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia	Esenzione	1 300	100	(2)
09.4708	4	ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	Esenzione	52 000	4 000	(2) (3)
09.4727	H1	1501 00 19	Grassi di maiale (compreso lo strutto), altri	Esenzione	3 170	290	

(1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora vengano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.
(2) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.
(3) Esclusi i filetti presentati da soli.

B. PRODOTTI ORIGINARI DELLA POLONIA

N. d'ordine	Gruppo	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% di NPF)	Quantitativo annuo dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (tonnellate)	Aumento annuo (tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4806	7	1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di questi prodotti, eccettuato il codice NC 1601 00 10	Esenzione	20 800	1 600	(2)
		ex 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie suina:				
		1602 41	— prosciutti e loro pezzi				
		1602 42	— spalle e loro pezzi				
		1602 49	— altri, compresi i miscugli, ad eccezione del codice NC 1602 49 90				

N. d'ordine	Gruppo	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% di NPF)	Quantitativo annuo dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (tonnellate)	Aumento annuo (tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4820	8	0103 92 19	Animali vivi delle specie suine domestiche	Esenzione	1 750		(2)
09.4809	9	ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	Esenzione	39 000	3 000	(2) (3)
		ex 0210	Carni di animali della specie suina:				(2)
		0210 11	— prosciutti, spalle ed i loro pezzi, non disossati				
		0210 12	— petti ed i loro pezzi				
		0210 19	— altri				

(1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora vengano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.
(2) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.
(3) Esclusi i filetti presentati da soli.

C. PRODOTTI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA CECA

N. d'ordine	Gruppo	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% di NPF)	Quantitativo annuo dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (tonnellate)	Aumento annuo (tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4625	T1	0103 91 10 0103 92 19	Animali vivi della specie suina domestica	20	1 500	0	
09.4626	T2	ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	Esenzione	14 500	1 500	(2) (3)
		da 0210 11 a 0210 19	Carni della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate				(2)
09.4629	T3	1601 00	Salsicce e prodotti simili	Esenzione	4 370	690	(2)
		1602 41 a 1602 49	Preparazioni e conserve di carni suine				

(1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora vengano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.
(2) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.
(3) Esclusi i filetti presentati separatamente.

D. PRODOTTI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

N. d'ordine	Gruppo	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% di NPF)	Quantitativo annuo dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (tonnellate)	Aumento annuo (tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4632	S1	ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	Esenzione	3 000	300	(2) (3)
		da 0210 11 a 0210 19	Carni della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate				(2)
09.4634	S2	1601 00	Salsicce e prodotti simili	Esenzione	350	50	(2)
		da 1602 41 a 1602 49	Preparazioni e conserve di carni suine				

(1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora vengano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.
(2) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.
(3) Esclusi i filetti presentati separatamente.

E. PRODOTTI ORIGINARI DELLA BULGARIA

N. d'ordine	Gruppo	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% di NPF)	Quantitativo annuo dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (tonnellate)	Aumento annuo (tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4671	B1	ex 0203 0210 11 0210 12 0210 19 1601 00 1602 41 1602 42 1602 49	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate Carni di animali della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate Salsicce e prodotti simili Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie suina	Esenzione	3 000	500	(2) (3)

(1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora vengano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.
(2) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.
(3) Esclusi i filetti presentati separatamente.

F. PRODOTTI ORIGINARI DELLA ROMANIA

N. d'ordine	Gruppo	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% di NPF)	Quantitativo annuo dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (tonnellate)	Aumento annuo (tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4751	15	1601 00 91 1601 00 99	Salsicce e salami, esclusi quelli di fegato	20	1 125	0	
09.4752	16	1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	Conserve di carni della specie suina domestica	20	2 125	0	
09.4756	17	ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	20	15 625	0	(2)

(1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora vengano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.
(2) Esclusi i filetti presentati separatamente.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1161/2003 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2003

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ([2]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ([4]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ([5]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 ([6]), ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.

(3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.

(4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ([7]), si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.

(6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ([8]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/2001 ([9]), al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8) Conformemente al regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia ([10]), al regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Slovenia ([11]), al regolamento (CE) n. 1087./2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lettonia ([12]), al regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania ([13]), al regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati nella

([1]) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
([2]) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.
([3]) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
([4]) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.
([5]) GU L 117 del 15.7.2000, pag. 1.
([6]) GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12.
([7]) GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.
([8]) GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.
([9]) GU L 242 del 12.9.2001, pag. 3.
([10]) GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.
([11]) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.
([12]) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.
([13]) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

Repubblica slovacca [1] e al regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati in Repubblica ceca [2], a decorrere dal 1º luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato che vengono esportati in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica slovacca o Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

(9) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria [3], a decorrere dal 1º luglio 2003 le merci di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

(10) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(11) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2003.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

[1] GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.
[2] GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.
[3] GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (2)	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro:		
	– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	—	—
	– negli altri casi	—	—
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato:		
	– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	—	—
	– negli altri casi:		
	– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3)	—	—
	– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)	—	—
	– – negli altri casi	—	—
1002 00 00	Segala	2,531	2,531
1003 00 90	Orzo		
	– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)	—	—
	– negli altri casi	—	—
1004 00 00	Avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di:		
	– amido		
	– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3)	2,135	2,135
	– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)	1,083	1,083
	– – negli altri casi	2,717	2,717
	– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):		
	– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3)	1,456	1,456
	– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)	0,812	0,812
	– – negli altri casi	2,038	2,038
	– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)	1,083	1,083
	– altre (incluso allo stato naturale)	2,717	2,717
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco:		
	– In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3)	2,135	2,135
	– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)	1,083	1,083
	– negli altri casi	2,717	2,717

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (2)	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato:		
	– a grani tondi	11,100	11,100
	– a grani medi	11,100	11,100
	– grani lunghi	11,100	11,100
1006 40 00	Rotture di riso	2,900	2,900
1007 00 90	Sorgo da granella diverso da ibrido destinato alla semina	—	—

(1) Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).
(2) Dal 1º luglio 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate in Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica Slovacca o Slovenia e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 esportate in Ungheria.
(3) La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.
(4) Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.
(5) Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1162/2003 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2003

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ([1]), modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ([2]), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 ([4]), ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3) L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(4) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(5) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(6) Conformemente al regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia ([5]), al regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Slovenia ([6]), al regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lettonia ([7]), al regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania ([8]), al regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati nella Repubblica slovacca ([9]) e al regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati in Repubblica ceca ([10]), a decorrere dal 1º luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato che vengono esportati in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica slovacca o Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

([1]) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
([2]) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.
([3]) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.
([4]) GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12.
([5]) GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.
([6]) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.
([7]) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.
([8]) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.
([9]) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.
([10]) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

(7) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria [1], a decorrere dal 1º luglio 2003 le merci di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

(8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2003.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 giugno 2003, che fissa tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg [1]	
	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco	47,73	47,73

[1] Dal 1º luglio 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate in Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica Slovacca o Slovenia e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 esportate in Ungheria.

[1] GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 1163/2003 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2003

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione ([2]), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1052/2002 ([4]), ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello considerato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali.

(3) L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto quando viene esportato senza essere trasformato.

(4) Conformemente al regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia ([5]), al regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Slovenia ([6]), al regolamento (CE) n. 1087./2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lettonia ([7]), al regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania ([8]), al regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati nella Repubblica slovacca ([9]) e al regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati in Repubblica ceca ([10]), a decorrere dal 1º luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato che vengono esportati in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica slovacca o Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

(5) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria ([11]), a decorrere dal 1º luglio 2003 le merci di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

(6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

([1]) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.
([2]) GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.
([3]) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.
([4]) GU L 160 del 18.6.2002, pag. 16.
([5]) GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.
([6]) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.
([7]) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.
([8]) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.
([9]) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.
([10]) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.
([11]) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati ai livelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Destinazione (1)	Tasso delle restituzioni (2)
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	– di volatili da cortile:		
0407 00 30	– – altri:		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90	02	6,00
		03	25,00
		04	3,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	3,00
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– tuorli:		
0408 11	– – essiccati:		
ex 0408 11 80	– – – atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	40,00
0408 19	– – altri:		
	– – – atti ad uso alimentare:		
ex 0408 19 81	– – – – liquidi:		
	non edulcorati	01	20,00
ex 0408 19 89	– – – – congelati:		
	non edulcorati	01	20,00
	– altri:		
0408 91	– – essiccati:		
ex 0408 91 80	– – – atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	75,00
0408 99	– – altri:		
ex 0408 99 80	– – – atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	19,00

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 paesi terzi,

02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Turchia, Hong-Kong SAR e Russia,

03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan e Filippine.

04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 02 e 03.

(2) Dal 1º luglio 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate in Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica Slovacca o Slovenia e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 esportate in Ungheria.

REGOLAMENTO (CE) N. 1164/2003 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2003

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione [2], in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 [4], ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

(4) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(5) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 [6], autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.

(6) Conformemente al regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia [7], al regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Slovenia [8], al regolamento (CE) n. 1087./2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lettonia [9], al regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania [10], al regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati nella Repubblica slovacca [11] e al regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati in Repubblica ceca [12], a decorrere dal 1º luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato che vengono esportati in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica slovacca o Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
[2] GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.
[3] GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.
[4] GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12.
[5] GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.
[6] GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.
[7] GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.
[8] GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.
[9] GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.
[10] GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.
[11] GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.
[12] GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

(7) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria [1], a decorrere dal 1º luglio 2003 le merci di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

(8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2003.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

[1] GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni [1]
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	60,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):	
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	76,11
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	102,40
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	100,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	192,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	185,00

[1] Dal 1º luglio 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate in Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica Slovacca o Slovenia e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 esportate in Ungheria.

REGOLAMENTO (CE) N. 645/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2003
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione [2], in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) Le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne nonché per alcune destinazioni sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2000 [4], (CEE) n. 1964/82 [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000 [6], il regolamento (CEE) n. 2388/84 [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92 [8], il regolamento (CEE) n. 2973/79 [9], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/87 [10], e il regolamento (CE) n. 2051/96 [11], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2333/96 [12].

(3) L'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato.

(4) Per motivi di semplificazione, le restituzioni all'esportazione per gli animali vivi non devono più essere concesse per le categorie di animali i cui scambi con i paesi terzi risultano trascurabili. Tenuto conto inoltre delle considerazioni generali sul benessere degli animali, le restituzioni all'esportazione per gli animali vivi da macello dovrebbero essere limitate quanto più possibile. Le restituzioni per questi animali dovrebbero quindi essere concesse soltanto per i paesi terzi che per motivi culturali e/o religiosi importano tradizionalmente un numero considerevole di animali per la macellazione domestica. Per quanto riguarda gli animali vivi da riproduzione, allo scopo di prevenire eventuali abusi, le restituzioni all'esportazione per gli animali riproduttori di razza pura devono essere limitate alle giovenche e alle vacche di non oltre 30 mesi di età.

(5) È inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10.

(6) Per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera. Nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri.

(7) Per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione corrispondente a quella concessa fino ad oggi.

(8) Per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, non è opportuno fissare una restituzione in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile.

(9) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione [13], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003 [14], ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

(10) Per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelli concessi per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti.

(11) Per rafforzare il controllo dei prodotti di cui al codice NC 1602 50 è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli [15], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 della Commissione [16].

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.
[2] GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.
[3] GU L 4 dell'8.1.1982, pag. 11.
[4] GU L 89 dell'11.4.2000, pag. 3.
[5] GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48.
[6] GU L 321 del 19.12.2000, pag. 35.
[7] GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28.
[8] GU L 370 del 19.12.1992, pag. 16.
[9] GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44.
[10] GU L 327 del 18.11.1987, pag. 7.
[11] GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18.
[12] GU L 317 del 6.12.1996, pag. 13.
[13] GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012.
[14] GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.
[15] GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.
[16] GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

(12) È necessario accordare le restituzioni ai soli prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Per beneficiare di una restituzione, i prodotti devono recare il bollo sanitario come previsto rispettivamente dalle direttive del Consiglio 64/433/CEE [1], modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE [2], 94/65/CE [3] e 77/99/CEE [4], modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE [5].

(13) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1964/82, la restituzione particolare viene ridotta se la quantità di carni disossate destinate all'esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all'85 %, della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento.

(14) I negoziati relativi all'adozione di concessioni aggiuntive, condotti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e i paesi associati dell'Europa centrale o orientale, sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio di prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine.

(15) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'elenco dei prodotti alla cui esportazione sono concesse le restituzioni di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, i rispettivi importi e le destinazioni sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. I prodotti debbono soddisfare le condizioni relative al bollo sanitario previste rispettivamente:

— all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,

— all'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE,

— all'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.

Articolo 2

Nel caso previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, l'importo della restituzione per i prodotti del codice prodotto 0201 30 00 9100 è ridotto di 14,00 EUR/100 kg.

Articolo 3

Il fatto che non sia stata fissata una restituzione all'esportazione per l'Estonia, la Lituania, la Lettonia, l'Ungheria, la Romania e la Slovacchia non comporta l'applicazione di una restituzione differenziata.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 10 del 16.11.1998, pag. 25.
[2] GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44.
[3] GU L 327 del 18.11.1987, pag. 7.
[4] GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18.
[5] GU L 317 del 6.12.1996, pag. 13.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 giugno 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni (7)
0102 10 10 9140	B00	EUR/100 kg peso vivo	53,00
0102 10 30 9140	B00	EUR/100 kg peso vivo	53,00
0102 90 71 9000	B11	EUR/100 kg peso vivo	41,00
0201 10 00 9110 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	71,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	43,00
	039	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 10 00 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 10 00 9130 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	97,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	56,50
	039	EUR/100 kg peso netto	33,50
0201 10 00 9140	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0201 20 20 9110 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	97,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	56,50
	039	EUR/100 kg peso netto	33,50
0201 20 20 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0201 20 30 9110 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	71,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	43,00
	039	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 20 30 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 20 50 9110 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	123,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	71,50
	039	EUR/100 kg peso netto	41,00
0201 20 50 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	58,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	17,50
	039	EUR/100 kg peso netto	19,50
0201 20 50 9130 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	71,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	43,00
	039	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 20 50 9140	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 20 90 9700	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 30 00 9050	400 (3)	EUR/100 kg peso netto	23,50
	404 (4)	EUR/100 kg peso netto	23,50

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni (7)
0201 30 00 9060 (6)	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0201 30 00 9100 (2) (6)	B02	EUR/100 kg peso netto	172,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	102,00
	039	EUR/100 kg peso netto	60,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	152,50
0201 30 00 9120 (2) (6)	B08	EUR/100 kg peso netto	94,50
	B09	EUR/100 kg peso netto	88,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	56,50
	039	EUR/100 kg peso netto	33,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	83,50
0202 10 00 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0202 10 00 9900	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0202 20 10 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0202 20 30 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0202 20 50 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	58,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	17,50
	039	EUR/100 kg peso netto	19,50
0202 20 50 9900	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0202 20 90 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0202 30 90 9100	400 (3)	EUR/100 kg peso netto	23,50
	404 (4)	EUR/100 kg peso netto	23,50
0202 30 90 9200 (6)	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0206 10 95 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0206 29 91 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni (7)
0210 20 90 9100	039	EUR/100 kg peso netto	23,00
1602 50 10 9170 (8)	B02	EUR/100 kg peso netto	22,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	15,00
	039	EUR/100 kg peso netto	17,50
1602 50 31 9125 (5)	B00	EUR/100 kg peso netto	88,50
1602 50 31 9325 (5)	B00	EUR/100 kg peso netto	79,00
1602 50 39 9125 (5)	B00	EUR/100 kg peso netto	88,50
1602 50 39 9325 (5)	B00	EUR/100 kg peso netto	79,00
1602 50 39 9425 (5)	B00	EUR/100 kg peso netto	30,00
1602 50 39 9525 (5)	B00	EUR/100 kg peso netto	30,00
1602 50 80 9535 (8)	B00	EUR/100 kg peso netto	17,50

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82, modificato.
(2) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82, modificato.
(3) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79, modificato.
(4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96, modificato.
(5) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2388/84, modificato
(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).
Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.
(7) In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.
(8) La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80, modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00 tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità) ad eccezione dell'Estonia, della Lituania, della Lettonia, dell'Ungheria, della Romania e della Slovacchia.

B02 B08, B09.

B03 Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Isole Færøer, Andorra, Gibilterra, Città del Vaticano, Polonia, Repubblica ceca, Bulgaria, Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, comuni di Livigno e Campione d'Italia, Isola di Helgoland, Groenlandia, Cipro, provviste e dotazioni di bordo (destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 [della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), quale modificato].

B08 Malta, Turchia, Ucraina, Belarus, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong.

B09 Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Repubblica sudafricana, Lesotho.

B11 Libano ed Egitto.

REGOLAMENTO (CE) N. 1166/2003 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2003

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ([1]), modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ([2]),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ([4]), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1423/95, il prezzo cif all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio, in appresso denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 784/68 della Commissione ([5]), modificato dal regolamento (CE) n. 260/96 ([6]). Tale prezzo s'intende fissato per le qualità tipo definite rispettivamente all'allegato I, punto I e punto II del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(2) Per la fissazione di tali prezzi rappresentativi, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, le quotazioni presso le borse importanti per il commercio internazionale dello zucchero, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. Tuttavia, ai sensi del regolamento (CEE) n. 784/68, non si deve tener conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono inoltre essere esclusi i prezzi d'offerta che possono essere supposti come non rappresentativi dell'andamento effettivo del mercato.

(3) Per ottenere dati comparabili relativi allo zucchero della qualità tipo, è necessario, per lo zucchero bianco, applicare alle offerte prese in considerazione le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 784/68. Per quanto riguarda lo zucchero greggio, è necessario applicare il metodo dei coefficienti correttori definito all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

(4) Il prezzo rappresentativo viene modificato solo quando la variazione degli elementi di calcolo determina, rispetto al prezzo rappresentativo fissato, una maggiorazione o una riduzione uguale o superiore a 1,20 EUR/100 kg.

(5) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per lo scatto del meccanismo d'intervento per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare taluni dazi addizionali all'importazione secondo quanto disposto all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1423/95.

(6) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 2003.

([1]) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
([2]) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.
([3]) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.
([4]) GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.
([5]) GU L 145 del 27.6.1968, pag. 10.
([6]) GU L 34 del 13.2.1996, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 giugno 2003, che fissa i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 (1)	15,31	8,93
1701 11 90 (1)	15,31	15,23
1701 12 10 (1)	15,31	8,70
1701 12 90 (1)	15,31	14,71
1701 91 00 (2)	18,39	17,53
1701 99 10 (2)	18,39	12,09
1701 99 90 (2)	18,39	12,09
1702 90 99 (3)	0,18	0,46

(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 1167/2003 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2003

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione [2], in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

(1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1051/2003 della Commissione [3].

(2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1051/2003 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1051/2003 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
[2] GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.
[3] GU L 139 del 6.6.2003, pag. 20.

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	43,91 (1)
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	43,91 (1)
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	43,91 (1)
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	43,91 (1)
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4773
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	47,73
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	47,73
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	47,73
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4773

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999), e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

REGOLAMENTO (CE) N. 1168/2003 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2003

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione [2], in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero [3], la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica [4], per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.

(4) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

(5) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.

(6) A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(7) Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.

(8) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche di taluni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo le destinazioni.

(9) L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra avere un carattere fortemente artificiale.

[1] GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
[2] GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.
[3] GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.
[4] GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

(10) Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(11) In base ai suddetti elementi, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	47,73 (1)
1702 60 10 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	47,73 (1)
1702 60 80 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	90,69 (2)
1702 60 95 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4773 (3)
1702 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	47,73 (1)
1702 90 60 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4773 (3)
1702 90 71 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4773 (3)
1702 90 99 9900	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4773 (3) (4)
2106 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	47,73 (1)
2106 90 59 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4773 (3)

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00: Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999 e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

(1) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(2) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(3) L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(4) L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

REGOLAMENTO (CE) N. 1169/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2003
che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato del regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.

(2) Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica [3], ha definito le regole per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in causa utilizzati per tale fabbricazione. Gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1265/2001 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco.

(3) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1º di ogni mese. Essa può essere modificata nel frattempo se il prezzo dello zucchero comunitario e/o dello zucchero sul mercato mondiale subiscono cambiamenti significativi. In conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura.

(4) A seguito della modifica della definizione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1260/2001, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e pertanto devono considerarsi come «altri zuccheri» Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1265/2001, tali zuccheri hanno diritto alla restituzione alla produzione in quanto prodotti di base. Occorre pertanto prevedere, ai fini della determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia riferimento al loro tenore di saccarosio.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La destituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a 44,398 EUR/100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

[1] GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
[2] GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.
[3] GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

REGOLAMENTO (CE) N. 1170/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2003
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio [1],

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone [2], in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 [3], modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 [4]. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

(3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 27,946 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

[1] GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.
[2] GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.
[3] GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.
[4] GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1171/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2003
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ([2]),

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2002 ([4]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

(3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.

(4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.

(5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6) L'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la modifica dei dazi all'importazione fissati a partire dal 15 maggio 2003 dal regolamento (CE) n. 832/2003 della Commissione ([5]), conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono modificati conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1503/96 e fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

([1]) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
([2]) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.
([3]) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.
([4]) GU L 189 del 18.7.2002, pag. 8.
([5]) GU L 120 del 15.5.2003, pag. 15.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione [5]				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) [3]	ACP [1] [2] [3]	Bangladesh [4]	Basmati India e Pakistan [6]	Egitto [8]
1006 10 21	[7]	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	[7]	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	[7]	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	[7]	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	[7]	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	[7]	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	[7]	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	[7]	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	[7]	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	[7]	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	[7]	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	[7]	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	[7]	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	[7]	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	[7]	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	[7]	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	[7]	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	[7]	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	[7]	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	[7]	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	[7]	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	[7]	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	[7]	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	[7]	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	[7]	41,18	[7]		96,00

[1] Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio (GU L 345 del 10.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 638/2003 della Commissione (GU L 93 del 9.4.2003, pag. 3), modificato.

[2] Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

[3] Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

[4] Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

[5] L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

[6] Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

[7] Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

[8] Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(1)	264,00	416,00	264,00	416,00	(1)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	236,17	213,37	289,89	327,13	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	263,64	300,88	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	26,25	26,25	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(1) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 1172/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2003
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 [2],

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2002 [4], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

(3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.

(5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

---

[1] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
[2] GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.
[3] GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.
[4] GU L 287 del 25.10.2002, pag. 15.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione (1) (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	28,96
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	55,55
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)	55,55
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	39,05

(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure
— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo del 16.6.2003 al 27.6.2003)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	125,22 (****)	81,28	162,89 (***)	152,89 (***)	132,89 (***)	101,46 (***)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	13,93	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	21,80	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 3, del regolamento (CE) n. 2378/2002].
(***) Fob Duluth.
(****) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

   Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 16,37 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 26,61 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
   0,00 EUR/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2003
recante misure transitorie per il controllo dei movimenti di animali delle specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/483/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2001/327/CE della Commissione, del 24 aprile 2001, relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica e che abroga la decisione 2001/263/CE ([3]), modificata da ultimo dalla decisione 2002/1004/CE ([4]), è applicabile sino al 30 giugno 2003.

(2) La Commissione ha presentato una proposta di modifica della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ([5]), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ([6]). Tale proposta è stata adottata dal Consiglio nel giugno 2003 e le disposizioni modificate saranno applicabili solo a partire dal 1º luglio 2004.

(3) Le condizioni relative al benessere degli animali durante il trasporto all'interno della Comunità sono previste dalla direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE ([7]), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(4) Talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1255/97, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE ([8]), modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2003 ([9]), saranno applicabili solo a partire dal 1º luglio 2004.

(5) La decisione 93/444/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, relativa alle modalità degli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti destinati ad essere esportati nei paesi terzi ([10]), dispone che gli Stati membri provvedano affinché tali animali siano accompagnati dal certificato veterinario previsto per gli animali della specie interessata destinati alla macellazione.

(6) Per motivi di coerenza della normativa comunitaria, è opportuno che determinate definizioni stabilite nella direttiva 64/432/CEE, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina ([11]), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1226/2002 della Commissione ([12]), e nella direttiva 91/628/CEE del Consiglio siano applicate nella presente decisione.

([1]) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
([2]) GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.
([3]) GU L 115 del 25.4.2001, pag. 12.
([4]) GU L 349 del 24.12.2002, pag. 108.
([5]) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.
([6]) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 7.
([7]) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17.
([8]) GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1.
([9]) GU L 151 del 19.6.2003, pag. 21.
([10]) GU L 208 del 19.8.1993, pag. 21.
([11]) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
([12]) GU L 179 del 9.7.2002, pag. 13.

(7) È necessario prevedere misure transitorie sul controllo dei movimenti degli animali delle specie ovina e caprina e sull'utilizzazione dei punti di sosta fino a quando le modifiche da apportare alla direttiva 91/68/CE del Consiglio e al regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio non saranno applicate dagli Stati membri.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

SEZIONE 1

OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

1. L'obiettivo della presente decisione è di stabilire misure transitorie volte a rafforzare il controllo dei movimenti di animali delle specie sensibili all'afta epizootica.

2. La presente decisione si applica fatto salvo il disposto delle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 91/628/CEE, della decisione 93/444/CEE e del regolamento (CE) n. 1255/97.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

a) la definizione di «centro di raccolta» riconosciuto fornita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera o), della direttiva 64/432/CEE;

b) la definizione di «commerciante» riconosciuto fornita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera q), della direttiva 64/432/CEE;

c) la definizione di «punto di sosta» riconosciuto fornita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 91/628/CEE.

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) «centro di raccolta»: qualsiasi luogo nel quale sono raggruppati animali provenienti da diverse aziende d'origine, ai fini della costituzione di partite destinate a movimenti nel quadro nazionale;

b) «azienda d'origine»: qualsiasi luogo in cui gli animali hanno trascorso il periodo di permanenza previsto dalla presente decisione;

c) «periodo di permanenza»: indica la presenza fisica ininterrotta degli animali nell'azienda d'origine per un periodo fissato nella presente decisione, o dalla nascita se l'età degli animali è inferiore a tale periodo, comprovata da adeguate registrazioni verificabili secondo quanto richiesto dalla normativa comunitaria;

d) «immobilizzazione»: l'intervallo di tempo, all'interno del periodo di permanenza, nel corso del quale nessun animale biungulato è stato introdotto nell'azienda a condizioni meno rigorose di quelle previste dalla presente decisione.

SEZIONE 2

RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO DEI MOVIMENTI DI OVINI E CAPRINI

Articolo 3

Condizioni per la spedizione di ovini e caprini destinati all'allevamento, all'ingrasso e alla macellazione

1. Gli ovini e i caprini destinati all'allevamento, all'ingrasso e alla macellazione possono essere spediti in un altro Stato membro solo a condizione che

a) abbiano soggiornato ininterrottamente nell'azienda d'origine per almeno 30 giorni, oppure dalla nascita, qualora gli animali abbiano un'età inferiore a 30 giorni;

b) provengano da un'azienda in cui nessun ovino o caprino è stato introdotto nel periodo di 21 giorni precedente alla data di spedizione;

c) provengano da un'azienda in cui nessun biungulato importato da un paese terzo è stato introdotto nel periodo di 30 giorni precedente alla data di spedizione.

2. In deroga al paragrafo 1, lettere b) e c), gli Stati membri possono autorizzare la spedizione verso un altro Stato membro qualora gli animali introdotti nell'azienda, di cui alle lettere b) e c), siano stati completamente isolati da tutti gli altri animali dell'azienda.

Articolo 4

Condizioni della spedizione di ovini e caprini destinati all'allevamento, all'ingrasso e alla macellazione

1. Gli ovini e i caprini destinati all'allevamento, all'ingrasso e alla macellazione non devono essere rimasti all'esterno dell'azienda d'origine per più di sei giorni precedentemente alla data dell'ultimo certificato sanitario da cui risultano idonei ad essere esportati verso il luogo di destinazione finale in un altro Stato membro.

Per il trasporto marittimo, il periodo limite di sei giorni è prolungato della durata del viaggio in mare.

2. Dopo aver lasciato l'azienda d'origine, gli animali di cui al paragrafo 1 sono spediti direttamente verso la destinazione finale in un altro Stato membro.

3. In deroga al paragrafo 2, gli animali di cui al paragrafo 1 possono, dopo aver lasciato l'azienda d'origine e precedentemente all'arrivo nella destinazione finale in un altro Stato membro, transitare per un solo centro di raccolta riconosciuto o, nel caso di animali destinati alla macellazione, per i locali di un commerciante riconosciuto, che devono essere situati nello Stato membro d'origine.

Per poter essere riconosciuto ai fini dell'esportazione di ovini e di caprini, il centro di raccolta deve essere conforme ai requisiti previsti all'articolo 11 della direttiva 64/432/CEE, ad eccezione del paragrafo 1, lettera e), prima frase.

4. Gli animali di cui al paragrafo 1 non devono in nessun caso, tra il momento in cui lasciano l'azienda d'origine e il momento del loro arrivo al luogo di destinazione finale,

a) entrare in contatto con animali biungulati che non abbiano almeno lo stesso stato sanitario;

b) compromettere lo stato sanitario degli animali biungulati non destinati agli scambi.

5. Gli ovini e i caprini destinati alla macellazione sono spediti direttamente verso un macello dello Stato membro di destinazione per esservi macellati il più presto possibile e almeno nelle 72 ore successive al loro arrivo.

Articolo 5

Deroghe

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), gli ovini e i caprini destinati alla macellazione possono essere oggetto di scambi dopo un periodo di permanenza di soli 21 giorni.

2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), e fatto salvo il paragrafo 1, gli ovini e i caprini destinati alla macellazione possono essere spediti, senza aver completato il periodo di immobilizzazione, dall'azienda d'origine direttamente a un macello in un altro Stato membro per esservi macellati immediatamente, senza essere sottoposti a un'operazione di raccolta o transitare per un punto di sosta.

3. In deroga all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, gli ovini e i caprini destinati alla macellazione possono, dopo aver lasciato l'azienda d'origine, transitare per un centro di raccolta supplementare alle condizioni seguenti:

a) gli animali, prima di transitare per il centro di raccolta riconosciuto di cui all'articolo 4, paragrafo 3, sono soggetti a un'operazione di raccolta supplementare nello Stato membro d'origine alle condizioni seguenti:

   i) dopo aver lasciato l'azienda d'origine, gli animali transitano per un solo centro di raccolta sotto sorveglianza veterinaria ufficiale, che ammetta simultaneamente solo animali che abbiano almeno lo stesso stato sanitario, e

   ii) fatta salva la normativa comunitaria in materia di identificazione di ovini e caprini, gli animali sono identificati individualmente, al più tardi presso il centro di raccolta, in modo da permettere in ciascun caso di risalire all'azienda d'origine, e

   iii) gli animali, accompagnati da un documento ufficiale, sono trasportati al centro di raccolta riconosciuto situato nello Stato membro d'origine di cui all'articolo 4, paragrafo 3, per essere certificati e spediti direttamente in un macello dello Stato membro di destinazione;

oppure

b) gli animali possono, dopo aver lasciato lo Stato membro d'origine, transitare per un centro di raccolta supplementare prima di essere spediti ad un macello nello Stato membro di destinazione, alle condizioni seguenti:

   i) il centro di raccolta supplementare riconosciuto è situato nello Stato membro di destinazione e da esso gli animali sono trasferiti direttamente ad un macello, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, per esservi macellati nei cinque giorni successivi al loro arrivo nel centro di raccolta, oppure

   ii) il centro di raccolta supplementare riconosciuto è situato in uno Stato membro di transito da cui gli animali sono spediti direttamente nel macello dello Stato membro di destinazione indicato nel certificato sanitario.

4. Le autorità centrali competenti di due Stati membri limitrofi possono concedersi reciprocamente autorizzazioni generali o limitate ai fini dell'introduzione di ovini e caprini destinati alla macellazione che non rispondono ai requisiti previsti ai paragrafi 1 e 3 o all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), purché tali animali siano trasportati in condizioni almeno altrettanto rigorose delle seguenti:

a) gli animali sono originari e provengono da aziende situate sul territorio di uno Stato membro riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina conformemente all'allegato A, sezione II, capitolo 1, della direttiva 91/68/CEE e che non ha denunciato casi di rabbia o carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni precedenti il carico, e

b) gli animali sono identificati individualmente in modo da permettere in ciascun caso di risalire all'azienda d'origine nell'ambito dell'ispezione effettuata dal veterinario ufficiale al fine di redigere un certificato presso il centro di raccolta riconosciuto situato nello Stato membro d'origine, e

c) conformemente al capitolo VII, paragrafo 2, punto 48, dell'allegato della direttiva 91/628/CEE, gli animali sono trasportati su strada direttamente al macello di destinazione per esservi abbattuti immediatamente, senza entrare a contatto con altri animali biungulati e senza transitare per un terzo Stato membro, e

d) il numero di autorizzazioni di cui alla prima frase del presente paragrafo è indicato nel certificato sanitario che accompagna gli animali fino al luogo di destinazione.

Articolo 6

Condizioni di certificazione per gli ovini e i caprini destinati agli scambi intracomunitari

1. Gli ovini e i caprini destinati agli scambi intracomunitari sono ispezionati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico.

2. L'ispezione sanitaria richiesta per il rilascio del certificato sanitario, incluse le garanzie supplementari, relativo a una partita di animali di cui al paragrafo 1, viene effettuata nell'azienda d'origine, in un centro di raccolta o nei locali di un commerciante riconosciuto.

3. Gli animali sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello corrispondente di cui all'allegato E della direttiva 91/68/CE, a cui è aggiunta la dicitura seguente:

«Animali conformi alla decisione 2003/483/CE della Commissione»

4. Per quanto concerne gli ovini e i caprini destinati alla macellazione che transitano per un centro di raccolta riconosciuto conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), punto ii), il veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro di transito fornisce un'attestazione allo Stato membro di destinazione rilasciando un secondo certificato sanitario, conforme al modello I di cui all'allegato E della direttiva 91/68/CEE, sul quale riporta tutte le informazioni utili del certificato o dei certificati sanitari d'origine, di cui allega una copia autenticata conforme. In questo caso, la validità combinata dei certificati non deve superare i 10 giorni.

5. Il trasporto degli animali di cui al paragrafo 1 deve essere notificato in precedenza dalle autorità veterinarie competenti del luogo di partenza alle autorità veterinarie centrali dello Stato membro di destinazione e degli eventuali Stati membri di transito. La notifica deve essere spedita non più tardi del giorno in cui ha inizio il trasporto.

SEZIONE 3

RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI SUL TRANSITO DEGLI ANIMALI SENSIBILI ALL'AFTA EPIZOOTICA PER I PUNTI DI SOSTA

Articolo 7

Transito di animali per i punti di sosta

1. Gli animali delle specie sensibili all'afta epizootica dichiarati idonei agli scambi intracomunitari non transitano per i punti di sosta riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1255/97.

2. In deroga al paragrafo 1, il transito per i punti di sosta può essere autorizzato ai fini degli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina conformi alle condizioni stabilite dalla direttiva 64/432/CEE, compresa ogni garanzia supplementare, a condizione che, nel caso degli animali destinati alla macellazione, il completamento di un periodo di permanenza di almeno 21 giorni presso una sola azienda precedentemente alla spedizione a partire da tale azienda, direttamente o con transito in un solo centro di raccolta riconosciuto, sia certificato dalla seguente attestazione supplementare:

«Animali conformi alla decisione 2003/483/CE della Commissione»

3. In deroga al paragrafo 1, il transito per i punti di sosta può essere autorizzato ai fini degli scambi di ovini e caprini conformi alle condizioni supplementari di cui all'articolo 3, o nel caso di animali destinati alla macellazione, alle condizioni supplementari di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 1.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, i bovini e i suini accompagnati da certificati sanitari relativi ad animali destinati alla macellazione conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 93/444/CEE e alla direttiva 64/432/CEE possono transitare per un punto di sosta durante il loro trasporto verso un paese terzo.

5. In deroga al paragrafo 1, gli animali importati conformemente alla normativa comunitaria applicabile possono transitare per un punto di sosta durante il loro trasporto verso il luogo di destinazione.

Articolo 8

Condizioni da soddisfare in caso di transito degli animali per i punti di sosta

1. In caso di transito di animali delle specie sensibili all'afta epizootica per i punti di sosta, prima della partenza devono essere soddisfatte le condizioni stabilite ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Lo speditore deve fornire la prova, e dichiarare per iscritto alle autorità veterinarie responsabili della certificazione, che tutte le disposizioni utili sono state adottate affinché i punti di sosta situati all'interno della Comunità accolgano simultaneamente solo animali della stessa specie e categoria, con il medesimo stato sanitario certificato, compresa ogni garanzia supplementare prevista dalla normativa comunitaria per la specie in questione.

3. Il ruolino di marcia deve essere completato dalla dichiarazione dello speditore di cui al paragrafo 2.

4. Il punto di sosta indicato nel ruolino di marcia che accompagna la spedizione deve essere notificato nelle 24 ore precedenti alla partenza dalle autorità veterinarie di certificazione alle autorità veterinarie centrali dello Stato membro di destinazione e degli eventuali Stato membri di transito.

Articolo 9

Requisiti dei punti di sosta

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/97, gli Stati membri possono riconoscere come punti di sosta l'insieme dei locali di centri di raccolta riconosciuti, a condizione che tali locali soddisfino i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1255/97 e dalla presente decisione per tutta la durata della loro utilizzazione come punti di sosta.

2. Vari animali possono essere presenti simultaneamente presso il punto di sosta solo a condizione che abbiano lo stesso stato sanitario, comprese tutte le garanzie supplementari previste dalla normativa comunitaria applicabile, e appartengano alla stessa categoria e alla stessa specie degli animali per cui il punto di sosta risulta riconosciuto.

3. Il gestore responsabile del punto di sosta notifica all'autorità competente, entro il termine di un giorno lavorativo successivo alla partenza della partita, le informazioni che figurano nell'allegato I, parte C, punto 7 del regolamento (CE) n. 1255/97.

4. Prima di accettare gli animali, il punto di sosta:

a) deve avere avviato le operazioni di pulizia e disinfezione al più tardi 24 ore dopo la partenza di tutti gli animali che vi si trovavano;

b) non deve avere ospitato nessun animale fino a quando le operazioni di pulizia e disinfezione non siano state completate nel modo ritenuto soddisfacente dal veterinario ufficiale.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Recepimento nella legislazione nazionale

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione si applica dal 1º luglio 2003 al 30 giugno 2004.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE 2003/484/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2003

che applica la posizione comune 2003/280/PESC del Consiglio a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 2003/280/PESC del Consiglio, del 16 aprile 2003, a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato dell'ICTY [1], in particolare l'articolo 2, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1) La posizione comune 2003/280/PESC del Consiglio ha adottato misure per impedire l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri alle persone che sono coinvolte in attività che possano aiutare latitanti a continuare a sottrarsi alla giustizia per reati cui sono stati incriminati dall'ICTY.

(2) A seguito delle raccomandazioni dell'Ufficio dell'alto rappresentante per la Bosnia e l'Erzegovina altre persone dovrebbero essere soggette a tali misure,

DECIDE:

Articolo 1

L'elenco delle persone riportato nell'allegato della posizione comune 2003/280/PESC è sostituito dall'elenco che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno della sua adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PAPANDREOU

[1] GU L 101 del 23.4.2003, pag. 22.

ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 1

1. BJELICA, Milovan
   Data e luogo di nascita: 19.10.1958, Rogatica, Bosnia-Erzegovina (SFRJ)
   Passaporto n.: 0000148 rilasciato il 26.7.1998 a Srpsko Sarajevo
   Identità nazionale n.: 1910958130007
   Pseudonimi: Cicko
   Indirizzo:

2. ECIM Ljuban
   Data e luogo di nascita: 06.01.1964, Sviljanac, Bosnja-Erzegovina (SFRJ)
   Passaporto n.: 0144290, rilasciato il 21.11.1998 a Banja Luka. Scadenza: 21.11.2003. Identità n.: 601964100083
   Pseudonimi:
   Indirizzo: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, BIH

3. KARADZIC, Aleksander
   Data e luogo di nascita: 14.5.1973, Sarajevo Centar, Bosnia-Erzegovina (SFRJ)
   Passaporto n.: 0036395, scaduto il 12.10.1998
   Pseudonimi: Sasa
   Indirizzo:

4. KARADZIC, Ljilana (cognome da nubile: ZELEN)
   Data e luogo di nascita: 27.11.1945, Sarajevo Centar, Bosnia-Erzegovina (SFRJ)
   Figlia di Vojo e Anka
   Passaporto/Identità n.:
   Pseudonimi:
   Indirizzo:

5. KOJIC, Radomir
   Data e luogo di nascita: 23.11.1950, Bijela Voda, Sokolac Canton, Bosnia-Erzegovina (SFRJ).
   Figlio di Milanko e Zlatana
   Passaporto n.: 3943074, rilasciato il 27.9.2002 a Sarajevo
   Pseudonimi: Mineur
   Indirizzo:

6. KOVAC, Tomislav
   Data e luogo di nascita: 4.12.1959, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina (SFRJ).
   Figlio di Vaso.
   Identità n.: 412959171315
   Pseudonimi: Tomo
   Indirizzo: Bijela (Montenegro) e Pale (Bosnia-Erzegovina)

7. KRASIC, Petar
   Data e luogo di nascita:
   Passaporto/Identità n.:
   Pseudonimi:
   Indirizzo:

8. KUJUNDZIC, Pedrag
   Data e luogo di nascita: 30.1.1961, Suho Pole, Doboj, Bosnia-Erzegovina (SFRJ).
   Figlio di Vasilija
   Identità n.: 30011961120044
   Pseudonimi:
   Indirizzo: Doboj, (BIH)

9. LUKOVIC, Milorad Ulemek
   Data e luogo di nascita: 15.5.1968, Belgrado, Serbia (SFRJ)
   Passaporto/Identità n.:
   Pseudonimi: Legija (identità falsificata come IVANIC Zeljko)
   Indirizzo: latitante

10. MANDIC, Momcilo
    Data e luogo di nascita: 1.5.1954, Kalinovik, Bosnia-Erzegovina (SFRJ)
    Passaporto n.: 0121391, rilasciato il 12.5.1999 a Srpsko Sarajevo (BIH)
    Identità nazionale n.: JMB 0105954171511
    Pseudonimi: Momo
    Indirizzo:

11. RATIC, Branko
    Data e luogo di nascita: 26.11.1957, MIHALJEVCI SL POZEGA, Bosnia-Erzegovina (SFRJ)
    Passaporto n.: 0442022, rilasciato il 17.9.1999 a Banja Luka. Scadenza: 17.9.2003.
    Identità n. 2611957173132
    Pseudonimi:
    Indirizzo: Ulica Krfska 42, Banja Luka, BIH

12. ROGULJIC, Slavko
    Data e luogo di nascita: 15.5.1952, SRPSKA CRNJA HETIN, Serbia (SFRJ)
    Passaporto valido n.: 3747158, rilasciato il 12.4.2002 a Banja Luka. Scadenza: 12.4.2007. Passaporto non valido n. 0020222, rilasciato il 25.8.1988 a Banja Luka. Scadenza: 25.8.2003.
    Identità n. 1505952103022. Iscritti 2 figli.
    Pseudonimi:
    Indirizzo: 21 Vojvode Misica, Laktasi, BIH

13. VEINOVIC, Vasilje
    Data e luogo di nascita:
    Passaporto/Identità n.:
    Pseudonimi: Filaret
    Indirizzo:

14. VRACAR, Milenko
    Data e luogo di nascita: 15.5.1956, Nisavici, Prijedor, Bosnia-Erzegovina (SFRJ)
    Passaporto/Identità: Passaporto valido n. 3965548, rilasciato il 29.8.2002 a Banja Luka. Scadenza: 29.8.2007. Passaporti non validi: n. 0280280, rilasciato il 4.12.1999 a Banja Luka (scadenza: 4.12.2004) e n. 0062130, rilasciato il 16.9.1998 a Banja Luka (scadenza: 16.9.2003).
    Pseudonimi:
    Indirizzo: 14 Save Ljuboje, Banja Luka (BIH)